

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 285-A)

Relazione e testo degli articoli approvati dalla 2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

(RELATORE FOLLIERI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

di concerto col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 OTTOBRE 1968

Ordinamento penitenziario

Comunicati alla Presidenza il 25 febbraio 1971

ONOREVOLI SENATORI. — La Commissione giustizia, dopo sedute di studio elaborato e di approfondito dibattito, mi ha conferito mandato di presentare all'Assemblea la relazione ed il testo sull'« Ordinamento penitenziario ». Ho ritenuto opportuno sintetizzare i punti pacifici, indugiando su quelli che rappresentano innovazioni.

Premesse: rapporti tra diritto, procedura penale e diritto penitenziario, cenni sui precedenti della riforma. Legge formale o regolamento? L'edilizia carceraria. Il problema sessuale.

La principale fonte del diritto penitenziario vigente è il Regio decreto 18 giugno 1931, n. 787 che approva il Regolamento per gli Istituti di prevenzione e pena. Il 1° luglio 1931 avevano esecuzione il Codice penale ed il Codice di procedura penale in quanto in essi vi sono riferimenti essenziali alle disposizioni che disciplinano la detenzione penale, e cioè l'internamento di un individuo in un Istituto penitenziario. Il diritto penale, infatti, indica i tipi di misure detentive, le condizioni soggettive ed i comportamenti che ne richiedono l'applicazione. Il diritto processuale penale nello specificare le modalità di accertamento delle condizioni e dei comportamenti suddetti e nel disciplinare l'applicazione delle misure detentive tende alla formazione del provvedimento esecutivo, definitivo (art. 576 Codice di procedura penale) o preventivo (art. 234 e segg. C.P.P.), passibile di specificazione, modificazione o correzione di ufficio (articoli 578, 579, 582, 584 C.P.P.) su richiesta del P.M. o su istanza dell'interessato (art. 628 e segg. C.P.P.).

Con la formazione del titolo esecutivo valido l'individuo fa il suo ingresso in un Istituto penitenziario, ove sono accolti anche i sottoposti a misura di sicurezza e quanti si trovano in stato di carcerazione preventiva.

Il legislatore democratico ha avvertito, subito dopo la liberazione, la necessità di procedere a riforme nelle due branche penali e nel diritto penitenziario. La condizione umana del detenuto e dell'internato veniva migliorata, con circolari ministeriali, intese ad

interpretare le norme vigenti, mentre studi, congressi e disegni di legge miravano, specie dopo l'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica, a stabilire nuovi criteri nel trattamento dei detenuti anche sulla base dei progressi registrati nel campo pedagogico, sociologico, e medico-psichiatrico. Il disegno di legge presentato nell'ottobre 1968 dall'onorevole Gonella, Ministro di grazia e giustizia, comprende soltanto la riforma dell'ordinamento penitenziario: venne stralciata la prima parte del disegno di legge, presentato dallo stesso Ministro Gonella nel 1960 e ripresentato, con varianti, nel 1966 dal ministro Reale, e concernente la prevenzione della delinquenza minorile, che fa parte di un autonomo disegno di legge contemporaneamente presentato all'esame del Parlamento. Si è ritenuto così di snellire il disegno di legge 1960 nella speranza che la dicotomia, ordinamento penitenziario — prevenzione della delinquenza minorile agevoli, nel tempo, la conclusione dei lavori parlamentari. La Commissione giustizia ha esaminato in numerose sedute, dedicate anche ad udienze conoscitive, il disegno di legge sull'ordinamento penitenziario, portando quasi contemporaneamente a conclusione i suoi lavori sulla legge delega per la riforma del Codice di procedura penale e sull'ampia novella relativa al 1° libro del Codice penale.

La coincidenza di questi esami ha esercitato un benefico influsso sulle modifiche al provvedimento governativo, sul quale, a tratti, si è accesa la disputa se convenisse fare ricorso ad una legge formale essendo alcune previsioni di carattere squisitamente regolamentare.

La Commissione che pure avrebbe preferito portare all'approvazione dell'Assemblea un complesso di norme programmatiche che costituissero come una « carta dei diritti del detenuto », ha avvertito che era pericoloso tralasciare la previsione di norme che, pur essendo corollari di principi costituzionali, invadono la sfera della piena libertà del detenuto al quale non può certo negarsi l'esercizio delle libertà fondamentali, essenziali allo sviluppo della persona umana. Peraltro sulla base dei diritti fondamentali e delle sue espressioni più evidenziabili, come previsti nel disegno di legge, il Presidente della Re-

pubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, emanerà il regolamento di esecuzione, entro un anno dalla entrata in vigore della legge (art. 90).

Il testo legislativo approvato dalla Commissione, contiene, perciò, affermazioni di principi tratti dalla Costituzione e dalla coscienza sociale e specificazioni concernenti l'esercizio delle libertà fondamentali.

Per la realizzazione di tali nuovi orientamenti la Commissione non ha sottovalutato le gravi difficoltà esistenti: l'opera di redenzione sociale del detenuto non può essere affidata solo ad una buona legge, ma anche agli uomini che operano negli stabilimenti penitenziari ed a complessi edilizi costruiti con particolari caratteristiche per la difesa sociale. Quanto agli uomini deve constatarsi che l'organizzazione amministrativa dello Stato ne annovera molti che si dedicano con esperienza e scrupolo alla loro attività di direzione o esecutiva, mentre altri vanno segnalati per profondi studi penitenziari che li hanno fatti prescegliere quali componenti delle varie commissioni che da lustri studiano i fenomeni della delinquenza e le nuove forme di organizzazione penitenziaria al fine del reinserimento dei condannati nella vita sociale. Peraltro agli Istituti di prevenzione e pena per adulti oltre al personale previsto dalle leggi vigenti, saranno addetti assistenti sociali ed educatori con le attribuzioni di cui agli articoli 85 e 86.

L'edilizia carceraria, invece, non sembra si presti all'opera di rieducazione e di recupero dei condannati. In Italia oggi esistono circa 900 Carceri mandamentali, di cui solo 650 risultano in funzione. A tali case mandamentali (così nel testo della legge in esame) devono aggiungersi 259 complessi edilizi, in gran parte di vetusta struttura, trattandosi di ex castelli o ex conventi, taluni anche con secoli di vita. Solo negli ultimi dieci anni sono stati costruiti o posti in fase di ultimazione circa 30 Istituti, che rappresentano dal 1652, cioè da quando fu costruito in Roma il Carcere nuovo di Via Giulia, l'80 per cento di quanto fatto fino ad oggi nel campo delle costruzioni tipicamente penitenziarie: il finanziamento per tali opere in 12 miliardi di lire fu tratto in occasione del prestito nazio-

nale di 100 miliardi del 1959. Gravi ritardi nell'esecuzione dei lavori furono determinati dalle diverse competenze ministeriali attribuite in parte anche al Ministero dei lavori pubblici: i tempi delle costruzioni divennero eccessivamente lunghi; l'aumento dei costi determinò la mancata realizzazione di molti Istituti. I fondi per portare innanzi i lavori, richiesti in 30 miliardi, furono nel 1967 concessi solo per 7 miliardi con cui sono stati approntati i piani di completamento agli Istituti in corso di costruzione. Una legge particolare ha potuto far completare il Carcere di Rebibbia iniziato nel 1959 e che è servito di modello al Carcere francese di Florys-Merogio.

Il miglioramento della situazione edilizia carceraria, che da quasi tutti i Commissari, durante i lavori, è stata considerata come indispensabile per una concreta realizzazione del nuovo ordinamento penitenziario, è fondamentale per gli scopi dell'attuale riforma. Il Governo deve provvedere ai necessari finanziamenti per la costruzione di nuovi e moderni Istituti di prevenzione e pena. Tuttavia questo possibile programma da realizzare in tempi non certo molto brevi non può ritardare l'approvazione dell'attuale disegno di legge.

Indubbiamente la mancanza di istituti che obbediscono a criteri edilizi nuovi e moderni ostacola la realizzazione di alcuni punti della riforma e fa rinviare ad altro tempo la soluzione del grave problema sessuale che si presenta oggi, negli istituti di pena, come degno della massima attenta considerazione. Studiosi di tutti i paesi hanno trattato specie negli ultimi anni la continenza dei carcerati che è « obbligata » e che investe soggetti che hanno avuto una vita sessuale piuttosto intensa e con turbe psichiche e caratteriologiche. È stato osservato che la sofferenza maggiore del detenuto proviene proprio dalla « miseria sessuale »; per i giovani la prigionia rappresenta una temibile esperienza omissiva che si ripercuote per tutta la vita: sostitutivi della normalità sessuale diventano l'ipsazione e la omosessualità a cui corrispondono, nelle carceri femminili, pratiche lesbiche. Un essere umano, uomo o donna che per lunghi anni debba coattivamente fare a meno di normali rapporti etero-sessua-

li, quando è dimesso dalle carceri porta nel suo animo il peso di degenerazioni, psicosi, pratiche viziose anormali: solo pochi restano immuni dagli effetti della forzata continenza, che, a giudizio di alcuni studiosi affiorerebbero solo in individualità psicopatiche.

Il problema si pone, quindi, come opportunità di permettere o meno unioni sessuali ai detenuti ed alle detenute. L'istituto delle « visite coniugali », già tentato nel Perù e nel Cile, trova applicazione nel Messico, negli USA (Carceri di Sing-Sing), in Argentina e Brasile.

Nel carcere madrilenò « Salvandero » si concedeva, un tempo, libero accesso alle donne per le festività di Natale, Capodanno, Epifania in modo che i prigionieri potessero avere dei congressi carnali dietro coperte appositamente issate nei cameroni.

In Russia il problema è stato risolto con licenze che sono previste in sette giorni ogni anno per i condannati a gravi pene, i quali possono anche essere autorizzati a ricevere la visita delle proprie mogli, mentre i condannati a pene minori godono di un permesso domenicale per recarsi nelle proprie case.

In Italia solo da pochi anni è stato consentito ad alcuni prigionieri di varcare la cinta delle mura carcerarie per accorrere al capezzale di parenti gravemente infermi o per dare ad essi l'estremo saluto. La innovazione scaturita da una umana interpretazione dello stato di carcerazione potrà estendersi anche per la soluzione del problema sessuale con l'uso, il più largo possibile, di mezzi che il disegno di legge introduce: regime di semi-libertà (art. 64) e licenze (artt. 66 e 67).

Non può certo sperimentarsi altro mezzo: in Argentina il Ministero della giustizia ha pubblicato un opuscolo « regime di visite per detenuti ammogliati » per disciplinare le visite coniugali che avvengono in un edificio speciale. Nel nostro paese la lamentata inaccessibilità degli ambienti penitenziari allontana, allo stato, ogni possibilità di consentire visite coniugali nelle carceri.

Struttura del disegno di legge: disposizioni preliminari.

Il disegno di legge si compone di 91 articoli e 4 tabelle. Alle « disposizioni

preliminari » (artt. 1-5) seguono le norme sulla « esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza. Assistenza » articolate in nove titoli: i primi tre riguardano il trattamento, le condizioni di vita, la disciplina e l'assistenza del detenuto; il quarto si riferisce agli Istituti penitenziari, il quinto ancora al trattamento dei carcerati; il sesto prevede la vigilanza dell'Autorità giudiziaria e le visite agli istituti, il settimo e l'ottavo rispettivamente il servizio sociale e l'assistenza, ed il personale. Gli articoli dall'87 al 91 costituiscono l'ultimo titolo con le disposizioni finali e transitorie.

Le quattro tabelle riflettono:

- a) sedi e giurisdizioni dell'ufficio di sorveglianza;
- b) ruolo organico della carriera direttiva degli assistenti sociali;
- c) ruolo organico degli educatori-carriera di concetto;
- d) ruolo organico degli assistenti sociali-carriera di concetto.

I principi fondamentali che ispirano la riforma sono in consonanza con le più moderne acquisizioni sociali e scientifiche in tema di regime penitenziario. La pena è stata umanizzata secondo l'affermazione costituzionale: essa non può avere carattere afflittivo; la sua essenza sta nella segregazione dalla società di chiunque si ponga contro l'ordinato vivere. La personalità di colui che è sottoposto ad una pena o ad una misura di sicurezza detentiva dev'essere rispettata in pieno. Attraverso la pena umanizzata ed il massimo rispetto della personalità umana lo Stato deve raggiungere la finalità essenziale della rieducazione del condannato (art. 27 della Costituzione). Tale apprezzabile fine può essere conseguito solo col perfezionamento di disposizioni che concorrono a formare un sistema di positive influenze sul comportamento del condannato, che, con l'acquisizione di positive abitudini di vita concorra mediante lo sforzo della sua volontà e delle sue capacità di ripresa, ad imporsi spontaneamente il rispetto di norme di condotta.

L'istruzione, il lavoro e la religione rappresentano gli aspetti basilari del trattamento inteso a finalità rieducativa. Peraltro lo

Stato ha il dovere di seguire l'evoluzione degli studi penitenziari, onde il disegno di legge prevede (art. 2) la costituzione presso il Ministero di grazia e giustizia dell'« Istituto di studi penitenziari », che « attende alle ricerche scientifiche in materia di prevenzione del reato o di trattamento dei condannati; collabora con le istituzioni nazionali ed internazionali che si occupano delle suddette materie e provvede a pubblicazioni scientifiche ». Quest'attività non deve considerarsi secondaria, ma determinante anche per la più profonda realizzazione dei compiti essenziali attribuiti al Ministero di grazia e giustizia nell'ambito dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e pena in virtù dell'articolo 1. In esso vengono precisati l'estensione ed i confini degli interventi di competenza della predetta amministrazione nel settore della protezione dei minorenni e della prevenzione della delinquenza minorile: interventi riguardanti sia l'attuazione dei provvedimenti adottati dall'Autorità giudiziaria per la rieducazione dei minorenni disadattati e per la protezione dei minorenni in pericolo per particolari situazioni familiari, sia il coordinamento delle attività esercitate da Enti pubblici e privati nel campo dei problemi minorili.

Il numero 2 dell'articolo 1 poi si riferisce alla esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive, compito che è previsto specie in ordine al trattamento rieducativo come preminente finalità della segregazione dell'individuo dalla società.

Inoltre è conferita al Ministero di grazia e giustizia la funzione di soprintendere e coordinare l'attività delle amministrazioni statali, degli enti di qualsiasi natura e dei privati che si occupano dell'assistenza ai dimessi dagli istituti di prevenzione e di pena ed ai sottoposti a misure di sicurezza personali non detentive nella prima fase del loro reinserimento sociale.

Tale specifico campo di attribuzione, che crea ulteriori responsabilità, intende assicurare il conseguimento dei fini a cui questa specifica forma di assistenza mira, attraverso il collegamento ed il controllo delle attività svolte nel settore dai privati e dagli organi della pubblica amministrazione.

Esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza.

1. — *Norme generali del trattamento.*

Il terzo comma dell'articolo 27 della Costituzione trova nell'articolo 6 del provvedimento solenni conferme. Cardini fondamentali del trattamento penitenziario sono: la umanità del trattamento e la rieducazione dei soggetti. Il rispetto della persona umana non tollera misure incompatibili con le finalità rieducative: unico limite è costituito dallo stato di detenuto o internato che, sempre titolare delle fondamentali libertà, deve obbedienza solo alle norme di convivenza intese ad assicurare l'ordine e la disciplina negli istituti. Protezione tipica del patrimonio morale di ogni persona discende dall'obbligo di chiamare i detenuti e gl'internati con il loro nome e cognome abolendosi la prescrizione di indicarli con una cifra. È anche garantita la imparzialità del trattamento senza discriminazioni in ordine a nazionalità, a condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche o a credenze religiose: tanto per ricevere e ribadire nel nostro ordinamento positivo, in corrispondenza di una specifica prescrizione, quanto dispongono le « regole minime sul trattamento dei detenuti » approvate nel congresso di difesa sociale dell'ONU, tenuto a Ginevra nel 1955.

L'istruzione, il lavoro e la religione, i tre aspetti basilari del trattamento, inteso a finalità educative, sono valori essenziali alla formazione dell'uomo e quindi fondamentali per la prevenzione della criminalità e per la rieducazione ed il reinserimento nella società del condannato e dell'internato.

L'istruzione è presa in considerazione come mezzo di affrancamento dello spirito dalla schiavitù dell'ignoranza e dagli istinti di violenza e sopraffazione che covano nell'animo di ogni uomo: la conoscenza agevola la formazione del carattere, rende consapevoli dei propri limiti per la ordinata convivenza nel rispetto delle libertà altrui. Per dare incremento all'istruzione negli istituti penitenziari l'amministrazione (articolo 7) è impegnata ad organizzare scuole, corsi cul-

turali e di preparazione professionale ed a mettere a disposizione dei detenuti libri, riviste e giornali.

L'istruzione interessa gli analfabeti come obbligo; si rivolge ai detenuti di età inferiore ai 25 anni come i più ricettivi dei valori umani e culturali; agevola il compimento degli studi dei corsi universitari ed equiparati, favorisce la frequenza a corsi scolastici per corrispondenza, per radio e per televisione, ponendo a disposizione degli interessati libri e periodici a contenuto informativo, educativo e ricreativo raccolti in biblioteca.

Il lavoro (articolo 8) non va considerato come attività destinata a rendere più afflittiva la espiazione della pena, ma deve contribuire a fare acquisire o sviluppare l'abitudine al lavoro ed una qualificazione professionale che valga ad agevolare il reinserimento nella vita sociale. Tale concezione contraddice evidentemente allo spirito degli articoli 22, 23 e 25 del Codice penale che, nell'analizzare la pena, impongono come obbligo generale il lavoro.

Il detenuto o l'internato ha il diritto di rappresentare i propri desideri per la scelta del lavoro che deve svolgersi anche in funzione dell'attività che egli dovrà svolgere quando sarà dimesso dalle carceri. Infine il lavoratore prigioniero gode della tutela assicurativa e previdenziale, nonchè del riposo festivo e della giornata di otto ore lavorative ordinarie.

La religione, quale profonda esigenza dello spirito, è l'elemento morale cui è affidata l'opera di rieducazione. Ai detenuti ed agli internati, è quindi consentito (articolo 9) di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto. Un cappellano in ciascun istituto assicura la celebrazione dei riti del culto cattolico praticato dalla quasi totalità dei cittadini italiani.

Ma anche gli appartenenti a religioni diverse della cattolica hanno facoltà di ricevere, su loro richiesta, l'assistenza del Ministro del proprio culto e di celebrarne i riti.

Completano la rieducazione le attività culturali, ricreative e sportive disciplinate nell'articolo 10. Particolare cura dovrebbe es-

sere rivolta alla esecuzione di esercizi igienici che possono distogliere, in particolare i giovani, da pratiche sessuali anti-naturali.

I rapporti con la famiglia e con il mondo esterno sono essenziali per tonificare lo spirito dei detenuti e degli internati che non devono sentirsi tagliati fuori del tutto dalla vita della comunità, nella quale devono essere reinseriti dopo la espiazione. Essi quindi possono avere colloqui e corrispondenza con i congiunti, nonchè con altre persone e tenere presso di sé quotidiani, periodici e libri.

Negli articoli 12 e 14 si fissano le norme di condotta dei detenuti e degli internati ed i diritti di reclamo: sono i doveri di sottostare alle regole della vita penitenziaria ed agli ordini legittimamente impartiti dai preposti al trattamento: sono i diritti di poter rivolgere individualmente istanze o reclami, orari e scritti in busta chiusa, al Direttore dell'Istituto ed alle Autorità indicate nel presente disegno di legge.

L'articolo 13 nella intenzione del Ministro presentatore del disegno di legge ribadiva l'obbligo del condannato e dell'internato di rimborsare le spese di mantenimento nell'istituto secondo quanto è stabilito nelle leggi penali e nel regolamento penitenziario del 1931.

La Commissione, invece, ha ritenuto che tali spese debbano rimanere a carico dello Stato che gestendo gli istituti penitenziari esercita una pubblica funzione di difesa sociale nei confronti di quanti si pongano in contraddizione con le leggi penali o di prevenzione. Accade di frequente che mentre l'ex detenuto è alla ricerca di un'occupazione che gli consenta di provvedere alle elementari esigenze di vita, e spera di superare le diffidenze e le prevenzioni che circondano la sua persona, arriva improvvisa e perentoria l'intimazione di pagamento delle spese di mantenimento in carcere che sono considerevoli se la pena è stata di lunga durata. In queste condizioni il dimesso dal carcere si sente oppresso come da una persecuzione: deve registrare ancora effetti dolorosi della pena che ha scontato; spesso l'unica necessitata soluzione è il ritorno al delitto. Di contro a queste situazioni che ag-

gravano la già triste situazione dell'ex detenuto, sta un trascurabile interesse economico dello Stato poichè l'esperienza insegna che molto di rado recupera quelle spese.

2. — *Individualizzazione e differenziazione del trattamento.*

Negli articoli 15-20 sono previste norme per attuare il programma di rieducazione del detenuto e dell'internato. Il criterio principale si fonda sulla individualizzazione cioè su uno specifico adattamento dei metodi di trattamento alle condizioni dei singoli soggetti, previa osservazione della loro personalità: il trattamento può essere mutato nel corso dell'opera di rieducazione per il verificarsi di modificazioni nelle condizioni personali di ogni soggetto. A tal fine oltre che del proprio personale l'amministrazione può avvalersi anche dell'opera di specialisti in psicologia e in psicopatologia.

Il trattamento praticato ed i suoi risultati vengono annotati, insieme ai dati giudiziari e biografici nella cartella personale.

Il raggruppamento dei soggetti nei singoli istituti e nelle sezioni di ciascun istituto è disposto con particolare riguardo alle possibilità di procedere ad un trattamento comune: in ciò si è innovato sul vigente regolamento che prevede la specializzazione degli istituti con precise classificazioni; criterio che non ha conseguito buoni risultati.

Le modalità del trattamento (articolo 18) sono disciplinate nel regolamento interno che è predisposto e modificato da un'apposita Commissione.

Il regime per l'imputato dev'essere uniformato al principio fissato nell'articolo 27, secondo comma della Costituzione, in base al quale gli imputati non sono considerati colpevoli fino alla condanna definitiva; quindi non sono sottoposti ad osservazioni scientifiche della personalità, come previsto per i condannati e gl'internati. L'individuo in attesa di giudizio ha una intimità da proteggere che verrebbe messa a nudo durante i vari esami specialistici.

Egli deve, tuttavia, soggiacere ad osservazioni scientifiche ed a restrizioni indispen-

sabili a fini giudiziari o di sicurezza o di ordine dell'istituto: l'imputato, invero, è pur sempre un soggetto che vive in una comunità che ha delicati problemi di organizzazione e di governo.

3. — *Condizioni di vita dei detenuti e degli internati.*

Le norme hanno in gran parte contenuto regolamentare, ma opportunamente sono state dettate ai fini di assicurare, anche in conformità delle « regole minime », condizioni di vita accettabili; esse sono soprattutto volte a ripudiare le vecchie attrezzature non più ammissibili, come i vasi da camera, esistenti ancora in qualche istituto, e noti col nome di « bujoli ».

La vita negli istituti di prevenzione e pena deve potersi adeguare al tenore medio della popolazione in istato di libertà, onde non è consentito che i detenuti e gl'internati vivano in ambienti umidi, senza luce, senza aria, malsani e che vengano privati delle idonee attrezzature igienico-sanitarie.

Peraltro dev'essere disciplinato l'igiene personale, la permanenza all'aperto e va garantita la salute dei carcerati, i quali vanno alimentati con cibi sani e sufficienti e forniti di biancheria, di vestiario e di effetti di uso in quantità bastevole alle esigenze di vita.

A tanto provvedono gli articoli da 21 a 26 nell'intento di perseguire il fine del riadattamento sociale, nei limiti di una equilibrata austerità onde non si generi il convincimento che il carcere possa diventare un luogo di confortevole soggiorno.

4. — *Disciplina.*

Il regime disciplinare rappresenta un elemento rilevante del trattamento: la sua attuazione deve stimolare il senso di responsabilità e di autocontrollo e dev'essere adeguato alle condizioni fisiche e psichiche dei singoli soggetti. Ritorna anche per la disciplina il concetto affermato per la pena: la punizione non può avere una carica vendicativa, ma dev'essere uno strumento per la rigenerazione del condannato e dell'internato che

inoltre va premiato non sulla base della constatata buona condotta esteriore, ma per la adesione intima al trattamento come sforzo di partecipazione alle finalità rieducative.

Sono affermati poi, in aderenza alle « regole minime » i principi *nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege, nulla poena sine iudicio*, in quanto le infrazioni disciplinari e le sanzioni applicabili, così come la competenza delle Autorità incaricate del giudizio, devono essere previste tassativamente dalla legge (articolo 29). Il regolamento di esecuzione contemplerà le singole ipotesi di infrazioni punibili.

Spesso l'esecuzione delle punizioni ha dato luogo ad abusi. L'articolo 30 che traduce affermazioni delle « regole minime », sancisce che non è consentito l'impiego della forza fisica nei confronti della persona dei detenuti o degli internati, se non sia indispensabile per prevenire o impedire atti di violenza, per impedire tentativi di evasione o per vincere la resistenza, anche passiva, all'esecuzione degli ordini impartiti.

I mezzi di coercizione fisica da usarsi negli Istituti dovranno rispondere a tipi espressamente previsti dalla legge e, comunque, ad essi non potrà mai farsi ricorso per fini disciplinari, ma solo per evitare danni a persone o cose o per garantire l'incolumità del soggetto. L'uso dev'essere limitato al tempo strettamente necessario e dev'essere costantemente controllato dal sanitario.

5. — Assistenza.

Per assistenza carceraria e post-carceraria deve intendersi, in primo luogo quel complesso di provvidenze e di attività da porre in essere a favore di colui che dimesso dal carcere, a distanza di anni, a volte numerosi, deve reinserirsi nella vita sociale. È necessario che la Società, riconoscendosi almeno in parte corresponsabile del comportamento anti-sociale di alcuni suoi componenti, assista i liberati dal carcere affinché, nei primi difficili passi dello stato di libertà, essi non abbandonino ogni sano proposito di reinserimento nella comunità.

Gli articoli 31 e 32 trattano partitamente dell'assistenza alle famiglie dei detenuti e degli internati: le mogli ed i figli spesso sono le vittime dello stato di detenzione dei loro congiunti. Quando in una casa solo il capofamiglia porta il peso delle gravose responsabilità familiari il suo coatto allontanamento genera fame e miseria. D'altro canto l'assistenza deve potere assicurare la continuità di relazione dei soggetti detenuti e internati con le loro famiglie ed alimentare un ulteriore stimolo ad una vita onesta e socialmente utile.

L'assistenza post-penitenziaria può essere diretta soprattutto alla ricerca di un lavoro per i liberati dal carcere. L'ex-detenuto non può trovare occupazione in uffici o stabilimenti statali poichè la partecipazione ai concorsi indica come requisito essenziale il possesso di un certificato sul quale non esista alcuna annotazione di carattere penale. Nè è facile la sistemazione presso aziende od officine private, perchè il datore di lavoro teme colui che si è macchiato di un delitto ritenendolo elemento pericoloso anche quando « il consiglio di disciplina dell'istituto all'atto della dimissione o successivamente rilascia al soggetto, che lo richieda, un attestato con l'eventuale qualificazione conseguita e notizie obbiettive circa la condotta tenuta » (articolo 63, penultimo comma).

6. — Istituti penitenziari.

Due novità terminologiche vanno segnalate non per motivi formali, ma come espressione di un diverso atteggiamento nei confronti di quanti si pongono in contraddizione con le leggi penali.

Il termine « carcere » è stato abolito per sostituirlo con quello di « casa »: la denominazione « manicomio giudiziario » adottata dal Codice penale per indicare l'Istituto destinato agli infermi di mente, è stata sostituita con quella di « Ospedale psichiatrico giudiziario » che evidenzia il carattere terapeutico della misura di sicurezza.

Secondo l'articolo 17 il raggruppamento dei detenuti e degli internati avviene nei singoli Istituti o nelle sezioni di ciascun istituto

secondo il trattamento in comune in base alle caratteristiche di ogni personalità. Respinto quindi il criterio vigente della specializzazione degli istituti, la classificazione prevede quattro generi: le case di custodia preventiva, mandamentale o circondariale; gli Istituti destinati all'esecuzione delle pene, case di arresto e case di reclusione, quelli destinati alla esecuzione di misure di sicurezza detentiva, Colonia agricola, Casa di lavoro, Casa di cura e custodia, Ospedali psichiatrici giudiziari, ed i centri di osservazione ove i condannati e gl'internati sono assegnati ai fini della formulazione del programma di trattamento rivolto al loro recupero sociale, mentre « su richiesta dell'Autorità giudiziaria possono essere assegnate ai detti centri per l'esecuzione di perizie medico-legali anche le persone sottoposte a procedimento penale » (articolo 37, primo comma).

L'articolo 39 ha poi previsto necessari Istituti che non possono sottostare al regime degli Istituti ordinari.

7. — Norme comuni sul trattamento negli Istituti.

Il dibattito in Commissione su questo capo (articoli 41-63) è stato molto intenso: sono stati affermati anche a favore dei detenuti e degli internati gli inalienabili diritti nascenti dalla Costituzione: nessuna compressione possono tali libertà subire in conseguenza dello stato di segregazione dalla società.

L'isolamento è stato previsto per scopi di evidente necessità: ragioni sanitarie; per gli imputati, esso è stato previsto durante la istruttoria, se e fino a quando sia ritenuto necessario dall'Autorità giudiziaria. La Commissione non ha ritenuto di poter mantenere l'isolamento continuo durante l'esecuzione della punizione dell'isolamento in genere, in quanto l'esperienza documenta che molti soggetti, che non tollerano quella punizione, sono preda di disturbi psichici, a sfondo depressivo che non agevolano l'opera di rieducazione, scopo fondamentale della riforma. Quella punizione si inquadra in un sistema di repressione incompatibile con il senso di

umanità. Anche soppressa è la previsione dell'articolo 72 del Codice penale in quanto la pena dell'ergastolo in sede di riforma del primo libro del Codice penale stesso è stata dalla Commissione proposta per l'abolizione.

Il rispetto della personalità ha richiesto cautela nella perquisizione personale ed ha imposto adeguate misure per il vitto giornaliero, che una rappresentanza di detenuti o internati, settimanalmente designati per sorveglianza, deve verificare nella quantità e preparazione, e per il vestiario (articoli 42-44-45).

Profondo è stato il dibattito sul tema del lavoro. Riconoscendosi da tutti il valore rieducativo del lavoro, la tesi che esso debba essere un fatto di responsabilità, di scelta, di ricerca autonoma per non mortificare il condannato o l'internato, ha ceduto all'altra tesi che lo prevedeva come obbligatorio. Il detenuto o l'internato non può essere lasciato all'ozio avvilente, ma dev'essere avviato al lavoro non tanto per l'impiego del lungo tempo della giornata carceraria quanto e soprattutto perchè il lavoro è un dovere sociale, strumento incomparabile di rieducazione morale. Norme particolari detta l'articolo 43 per gli imputati, sia per la loro partecipazione all'attività educativa culturale e ricreativa, sia per l'attività lavorativa o di formazione professionale di loro scelta e, comunque, in condizioni adeguate alla loro posizione giuridica. È compito dell'amministrazione assumere tutte le iniziative utili ad assicurare ai detenuti ed agli internati il lavoro, organizzandolo sia nell'interno degli stabilimenti, sia all'aperto. È previsto, inoltre, lo impiego di manodopera di detenuti e di internati anche presso stabilimenti industriali ed aziende agricole appartenenti a privati imprenditori. È una utilissima innovazione che consentirà non solo di assicurare lavoro ai carcerati, ma anche di affiancare i detenuti e gli internati ai lavoratori liberi per la opportuna preparazione al tempo successivo alla loro dimissione dagli istituti. Particolare normativa è stata prevista per assicurare il lavoro all'aperto. Infine per i detenuti forniti di spiccate capacità artistiche o culturali può essere consentito l'esercizio delle loro abituali attività.

Il corrispettivo del lavoro è costituito dalla mercede che si è stabilito, dopo ampia discussione, non possa essere inferiore ai due terzi delle tariffe sindacali, onde adeguarla il più possibile ai salari percepiti dai liberi lavoratori: il che già si verifica in alcuni Stati sulla base delle « regole minime » che statuiscono il principio della equità della remunerazione. La remunerazione è determinata per gli internati nella misura dell'intera mercede in considerazione del fatto che manca all'esecuzione delle misure di sicurezza il presupposto della responsabilità penale e che il lavoro, nella specie, assume un preciso ed esclusivo valore terapeutico. Per gli imputati e condannati la remunerazione rappresenta i 7/10 della mercede. La differenza tra mercede e remunerazione, corrisposta ai condannati, è versata alla cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto. La remunerazione è ripartita secondo le modalità dell'articolo 50: l'articolo 51 contempla il peculio ed il fondo profitti.

Importante sul piano della valorizzazione del lavoro dei carcerati è l'affermazione che ai lavoratori detenuti si applicano tutte le norme in materia assistenziale assicurativa e previdenziale (articolo 48, ultimo comma) e che sono dovuti, per le persone a carico, gli assegni familiari (articolo 49). Lo spettro della fame e della miseria che colpisce le famiglie dei detenuti può essere allontanato riconoscendosi ai carcerati che lavorano il diritto di percepire adeguate mercedi e gli assegni familiari.

Altro punto qualificante della riforma è l'affermazione della validità del principio, anche nei confronti dei detenuti e degli internati, che « la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili » (articolo 15 della Costituzione). È stato pertanto stabilito (articolo 54) che i colloqui dei detenuti e degli internati si svolgono sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia, mentre quelli degli imputati con i difensori devono avvenire, per assicurare ogni più ampio diritto di informazioni e quindi di predisposizione e di difesa, fuori

di ogni controllo del personale di custodia. Coerentemente al ribadito principio l'articolo 55 dispone che la corrispondenza — che si estende anche all'uso del telefono — dei detenuti e degli internati è libera da ogni censura o visto; solo il Giudice di sorveglianza può disporre che la corrispondenza di singoli detenuti sia sottoposta a visto della direzione con provvedimento motivato.

Norme particolari detta l'articolo 56 per la comunicazione dello stato di detenzione, dei trasferimenti, delle malattie e dei decessi, mentre gli articoli 60, 61, 62 e 63 disciplinano la visita familiare, nel caso di imminente pericolo di vita da parte dei condannati, le nascite, i matrimoni ed i decessi avvenuti negli istituti, i trasferimenti dei detenuti e degli internati e la loro dimissione dagli istituti stessi.

L'articolo 57 prevede le modalità dei reclami dei detenuti e degli internati, mentre gli articoli 58 e 59, ferma la necessità che nel regolamento di esecuzione dovranno essere specificate le singole ipotesi di infrazioni punibili, contemplano le specie di punizione e le Autorità competenti a deliberarle.

La Commissione ha ritenuto, per quanto innanzi precisato in ordine all'isolamento, di sopprimere il punto 5 dell'articolo 56 che prevedeva l'isolamento in cella per non più di 40 giorni per gli uomini e per non più di 20 giorni per le donne, procedendo altresì alla soppressione del punto 4: isolamento durante la permanenza all'aria aperta per non più di 10 giorni. La Commissione ha ritenuto che la vita delle carceri non può essere resa più dura con l'isolamento del condannato e dell'internato durante la permanenza all'aria aperta. La solitudine che può nell'animo dei mistici generare beatitudine, non ha valore pedagogico per i carcerati che sentono spesso affiorare nel loro animo spinte di rancore verso la società che hanno offesa e sulla quale riversano, a giustificazione del loro operato, gran parte delle loro gravi responsabilità: la pena abbia dunque caratteri emendativi e rigenerativi senza inutili e pericolose sofferenze.

8. — *Semi-libertà, licenze e liberazione anticipata. Liberazione condizionale e libertà vigilata. Remissione del debito per spese di giustizia.*

Sono i temi sui quali i commissari hanno portato più attentamente il loro esame ai fini di migliorare il sistema accolto nel disegno governativo. Mentre in Commissione si stava dibattendo il problema se l'esecuzione penale, compiuta da Autorità alle quali è unicamente commesso di attuare la giustizia, rientrasse nella giurisdizione, il Governo, in sede di votazione in Assemblea sui principi direttivi della legge delega per la riforma del Codice di procedura penale, non si opponeva a che l'enunciazione n. 66 prevedesse non solo la giurisdizionalizzazione delle misure di sicurezza, ma anche della esecuzione della pena. La Commissione pertanto, decideva di riconoscere ai detenuti ed agli internati un vero e proprio diritto di richiedere, nella sussistenza delle condizioni volute dalla legge, una decisione del Magistrato, bandendosi il vecchio sistema di richiedere, in via amministrativa, una qualsiasi modifica della pena durante la sua esecuzione. Si oppose da qualche parte il principio della intangibilità del giudicato, in quanto il sistema, come proposto, avrebbe assunto in pratica il ruolo di un ulteriore grado del procedimento di cognizione, già esaurito. Fu però agevole rilevare che la giurisdizionalizzazione per benefici che venivano contemplati sempre in funzione dell'adesione data dai soggetti interessati all'opera di rieducazione per il reinserimento nella società non era un *novum* poichè modifiche, durante la esecuzione della pena si sono avute e si hanno anche col sistema vigente. Peraltro non si afferma il concetto di riesaminare in sede esecutiva quanto dedotto o deducibile in sede di cognizione, ma di valutare il comportamento del soggetto, detenuto o internato, durante l'esecuzione della pena per constatare gli effetti della rieducazione e della anticipata riammissione in società, secondo il *probation system*.

Il regime di semi-libertà è strutturato in due forme: affidamento del condannato al

servizio sociale fuori dell'istituto di pena quando la condanna a pena detentiva non superi i due anni: concessione al detenuto, dopo l'espiazione di almeno metà della pena, di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto e di partecipare ad attività lavorative ed istruttive quando la pena detentiva sia superiore a due anni; al condannato ammesso al regime di semi-libertà, una volta espia-ta metà della pena possono essere concesse a titolo di premio una o più licenze di durata non superiore nel complesso a 30 giorni. Anche per i sottoposti a misure di sicurezza detentive sono previste licenze secondo quanto dispone l'articolo 67.

La liberazione anticipata consiste in un abbuono di pena fino ad un massimo di giorni 20 per ciascun semestre di pena detentiva scontata, sempre che il condannato abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione.

Circa la liberazione condizionale, l'istituto previsto dal Codice penale (art. 176) è modificato dalla legge 25 novembre 1962 numero 1634; l'articolo 70 precisa che essa oltre che richiesta dal condannato, può essere proposta dal direttore dell'istituto o dal consiglio di disciplina. L'articolo 71 fissa le modalità di esecuzione della libertà vigilata e l'articolo 62 contempla la remissione del debito per le somme dovute a titolo di rimborso delle spese del procedimento, quando i condannati si siano distinti per condotta esemplare.

9. — *Magistrati di sorveglianza.*

Secondo l'ordinamento vigente le funzioni indicate nell'articolo 144 C.P. (vigilanza sull'esecuzione delle pene) sono affidate ad un giudice di sorveglianza, nominato presso ciascun Tribunale, rispetto ai condannati che si trovano negli stabilimenti penali del circondario, mentre il Pretore esercita le predette funzioni rispetto alle pene detentive che si scontano nel carcere mandamentale.

Al giudice di sorveglianza spettano, oltre alle fondamentali competenze in tema di misure di sicurezza, anche le competenze previste dal regolamento per gli Istituti di preven-

zione e pena. (Art. 4 R.D. 18-6-1931, n. 787).
Le sue funzioni sono:

a) ispettive: vigila sulla esecuzione delle pene detentive, visita almeno una volta ogni due mesi gli stabilimenti penali, onde accertare se sono state osservate le disposizioni previste dalle leggi e dai regolamenti e facendo relazioni di ogni visita al Ministero di grazia e giustizia;

b) consultive: dà parere al Ministero di grazia e giustizia sull'opportunità di concedere al condannato la liberazione condizionale ed al Procuratore generale sulla proposta della concessione di grazia da parte dei Direttori degli stabilimenti;

c) deliberative: decide sulla opportunità di trasferire il condannato da uno stabilimento ad un altro; emette i provvedimenti per il condannato ritenuto non adatto alla vita in comune; ammette i detenuti al lavoro all'aperto; decide sui reclami riguardanti la determinazione della remunerazione.

Al Procuratore della Repubblica ed al Procuratore generale sono attualmente affidati i compiti che il disegno di legge disciplinava negli articoli 71 e 72 che la Commissione, in aderenza alla nuova posizione che il Pubblico ministero assumerà secondo i principi della legge delega della riforma del Codice del C.P.P., ha ritenuto di sopprimere, devolvendo quei compiti al Magistrato di sorveglianza, come si evidenzia nei primi due commi dell'articolo 75.

A tali funzioni di vigilanza si aggiungono quelli di direzione nell'approvazione del programma di trattamento del detenuto, soprintendendo inoltre alla esecuzione delle misure di sicurezza personale.

Poteri di decisione sono a lui attribuiti per l'osservanza delle norme circa:

a) la corrispondenza della remunerazione alla qualifica lavorativa attribuita, la durata del tirocinio gratuito, il riposo festivo e le assicurazioni sociali;

b) l'esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza dell'organo disciplinare, la contestazione degli addebiti della facoltà di custodia.

Attività tipicamente giurisdizionale esercitata il giudice di sorveglianza quando deve provvedere in ordine alla semi-libertà, alle licenze, alla liberazione anticipata, alla liberazione condizionale ed alla remissione del debito, in quanto la sua decisione assume forma di ordinanza motivata, dopo aver sentito l'interessato ed il suo difensore ed avvalendosi della consulenza di tecnici del trattamento.

La proposta di creare le sezioni specializzate composte dal Magistrato di sorveglianza e da due tecnici del trattamento, dopo ampia proficua discussione, è stata abbandonata essendo stata giudicata alquanto complicata.

Avverso l'ordinanza del giudice di sorveglianza si può proporre impugnazione e contro la decisione della Corte in camera di consiglio, può proporsi ricorso in Cassazione solo per violazione di legge.

10. — *Visita agli stabilimenti.*

L'Amministrazione centrale valuterà, caso per caso, l'opportunità di consentire ogni visita ad uno stabilimento. L'articolo 76 elenca le autorità che possono, senza autorizzazione, accedervi. È sembrato opportuno alla Commissione aggiungere all'elenco i Presidenti dei Consigli e delle Giunte regionali, organi creati in tempo posteriore alla presentazione del disegno di legge.

11. — *Servizio sociale.*

L'articolo 77 prevede la istituzione di centri di servizio sociale per adulti nelle sedi degli uffici di sorveglianza come previsti dalla tabella A.

Il personale dei centri svolge, su richiesta del Magistrato di sorveglianza, le inchieste sociali utili a fornire i dati occorrenti per la applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza e per il trattamento dei detenuti e degli internati, prestando altresì la sua opera per assicurare il reinserimento nella vita libera dei sottoposti a misura di sicurezza non detentiva.

Inoltre presta, su richiesta delle Direzioni degli Istituti e dei Consigli di aiuto sociale, opera di consulenza ed ogni altra attività per favorire il buon esito del trattamento penitenziario e post-penitenziario.

12. — Assistenza.

Si va diffondendo sempre di più l'interesse di considerare e di rendere meno penose le negative conseguenze del reato nei confronti delle vittime.

La costituzione della « Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto » come disciplinata nell'articolo 78, risponde bene allo scopo, al quale concorrono anche i « Consigli di aiuto sociale » (così modificata la dizione « Consiglio di patronato » di cui all'articolo 147 C.P.) che ha come peculiari attribuzioni l'assistenza ai liberati dal carcere e l'assistenza alle famiglie dei detenuti (art. 79). In questo stesso articolo è prevista la composizione del Consiglio di aiuto sociale e le fonti onde vengono tratte le somme per i compiti istituzionali.

L'articolo 80 considera le attività del Consiglio di aiuto sociale per l'assistenza penitenziaria e post-penitenziaria, mentre l'articolo 81 prevede il comitato per l'occupazione degli assistiti dal Consiglio di aiuto sociale.

Nell'articolo 82 è prevista una nuova figura di operatore penitenziario: sono gli assistenti volontari che hanno il principale campo di azione negli istituti, ma possono esten-

dere la loro opera anche all'assistenza dei dimessi e delle famiglie.

13. — Personale.

Gli assistenti sociali e gli educatori con le attribuzioni previste dagli articoli 85 e 86 costituiscono altre due categorie di nuovi operatori penitenziari che sono indispensabili in seguito allo sviluppo della osservazione scientifica e del trattamento.

La Commissione è però del parere che i ruoli organici di questo nuovo personale, come previsti nelle tabelle B, C e D non possano soddisfare tutte le esigenze che si creano con l'attuale disegno di legge e che occorre predisporre idonee misure ad accrescere il loro numero dopo le prime concrete esperienze.

Onorevoli senatori, con le disposizioni finali e transitorie, necessarie perchè il nuovo ordinamento penitenziario possa concretamente realizzarsi, si chiude il disegno di legge che, nei propositi del ministro pro-tempore Gonella ed in quelli di tutti i Commissari, che hanno alacramente e quasi sempre unanimemente lavorato, vuole rappresentare uno sforzo di inserire nello spirito della nostra Costituzione repubblicana i diritti primari spettanti anche ai detenuti e agli internati, i quali pur se allontanati dalla società rimangono sempre persone umane da comprendere, da rispettare, da aiutare e da far risorgere.

FOLLIERI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1.

(Attribuzioni dell'Amministrazione per gli istituti di prevenzione e di pena)

L'Amministrazione per gli istituti di prevenzione e di pena esercita le seguenti attribuzioni:

1) attua la protezione dei minorenni e cura la prevenzione della delinquenza minore e la rieducazione dei minorenni che diano prove di gravi irregolarità nella loro condotta familiare o sociale, in relazione a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria; promuove, di intesa con le altre Amministrazioni statali interessate, il coordinamento delle attività degli enti di qualsiasi natura e dei privati che riguardano i problemi minorili;

2) provvede alla esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive ed alla custodia preventiva, nei casi indicati dalla legge;

3) soprintende e coordina l'attività delle Amministrazioni statali, degli enti di qualsiasi natura e dei privati che si occupano dell'assistenza ai dimessi degli istituti di prevenzione e di pena e ai sottoposti a misure di sicurezza personali non detentive nella prima fase del loro reinserimento sociale;

4) esercita ogni altra attribuzione ad essa devoluta dalla legge.

Art. 2.

(Ricerche scientifiche, pubblicazioni e corsi di studio)

L'Amministrazione attende alle ricerche scientifiche in materia di prevenzione del reato, di trattamento dei delinquenti e di rieducazione dei minorenni irregolari per con-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1.

(Attribuzioni dell'Amministrazione per gli istituti di prevenzione e di pena)

Il Ministero di grazia e giustizia nell'ambito dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena:

1) *identico*;

2) predispone ed attua i provvedimenti relativi al trattamento rieducativo dei condannati e dei sottoposti a misure di sicurezza;

3) *identico*;

4) esercita ogni altra attribuzione ad esso devoluta dalla legge.

Soppresso.

(Segue: *Testo del Governo*)

dotta familiare o sociale; collabora con le istituzioni nazionali ed internazionali che si occupano delle suddette materie e provvede a pubblicazioni scientifiche.

Organizza corsi di formazione, di specializzazione e di aggiornamento per il proprio personale e, preve le necessarie intese, corsi di studio delle materie di cui al comma precedente per magistrati e per appartenenti ad altre Amministrazioni.

Art. 3.

(Istituto di studi penitenziari)

Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo precedente è costituito presso il Ministero di grazia e giustizia l'Istituto di studi penitenziari.

Il Presidente dell'Istituto e gli altri componenti sono nominati con decreto del Ministro per la grazia e la giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione.

Le norme per l'organizzazione dell'Istituto sono emanate con decreto del Ministro per la grazia e la giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 4.

(Scelta del personale civile e militare degli istituti di prevenzione e di pena)

Il personale destinato agli istituti di prevenzione e di pena è scelto con particolare riguardo all'importanza morale e sociale ed alla rilevanza giuridica, scientifica e tecnica dei compiti ad esso affidati e specialmente di quelli rieducativi.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Art. 2.

(Istituto di studi penitenziari)

È costituito presso il Ministero di grazia e giustizia l'Istituto di studi penitenziari.

Identico.

Identico.

Art. 3.

(Compiti dell'Istituto di studi penitenziari)

L'Istituto attende alle ricerche scientifiche in materia di prevenzione del reato o di trattamento dei condannati; collabora con le istituzioni nazionali ed internazionali che si occupano delle suddette materie e provvede a pubblicazioni scientifiche.

Art. 4.

(Scelta del personale civile e militare degli istituti di prevenzione e di pena)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)**Art. 5.***(Corsi di formazione, specializzazione e aggiornamento)*

Il personale civile, oltre i corsi previsti dall'articolo 150 del testo unico approvato con decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3, frequenta, durante il periodo di prova, un corso di specializzazione, e, durante la carriera, partecipa a corsi di aggiornamento e di perfezionamento.

Il personale militare frequenta la scuola e i corsi previsti dal Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia.

Nella scuola e nei corsi è rivolta cura particolare a rafforzare nel personale la coscienza delle sue specifiche responsabilità.

**ESECUZIONE DELLE PENE
E DELLE MISURE DI SICUREZZA.
ASSISTENZA**

TITOLO I**TRATTAMENTO PENITENZIARIO****CAPO I****Norme generali del trattamento****Art. 6.***(Umanità del trattamento e rieducazione dei soggetti)*

Il trattamento penitenziario deve essere conforme al senso di umanità e deve tendere, mediante la reintegrazione e lo sviluppo della personalità, al riadattamento sociale ed alla rieducazione dei soggetti.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)**Art. 5.***(Corsi di formazione, specializzazione e aggiornamento)**Identico.*

Il personale militare, oltre alla scuola ed ai corsi previsti dal Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia, frequenta un corso di specializzazione e, durante la carriera, partecipa a corsi di aggiornamento e di perfezionamento.

L'Amministrazione della giustizia, per i corsi di cui ai commi precedenti, nonchè per eventuali corsi per i Magistrati ed appartenenti ad altre Amministrazioni, può avvalersi dell'Istituto di studi penitenziari di cui all'articolo 2.

**ESECUZIONE DELLE PENE
E DELLE MISURE DI SICUREZZA.
ASSISTENZA**

TITOLO I**TRATTAMENTO PENITENZIARIO****CAPO I****Norme generali del trattamento****Art. 6.***(Umanità del trattamento e rieducazione dei soggetti)*

Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve tendere, mediante la reintegrazione e lo sviluppo della personalità, alla rieducazione dei soggetti.

(Segue: *Testo del Governo*)

L'ordine e la disciplina debbono essere mantenuti con fermezza e deve essere garantita la sicurezza degli istituti. Non possono essere adottate restrizioni incompatibili con le finalità sopraindicate e che, comunque, contrastino con il rispetto della persona umana.

I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome.

Il trattamento è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, a condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose.

Alla rieducazione concorrono tutte le attività organizzate o consentite negli istituti e a tal fine sono di fondamentale importanza l'istruzione, il lavoro e la religione.

Il trattamento è attuato secondo il criterio dell'individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni del soggetto.

Art. 7.

(Istruzione)

Negli istituti penitenziari la formazione culturale e professionale è curata mediante l'organizzazione dei corsi della scuola d'obbligo e di corsi di addestramento professionale, secondo gli ordinamenti vigenti e con l'ausilio di metodi adeguati alla particolare condizione dei soggetti.

L'istruzione primaria è obbligatoria per gli analfabeti.

Particolare cura è dedicata alla formazione culturale e professionale dei detenuti di età inferiore agli anni 25.

Con le procedure previste dagli ordinamenti scolastici possono essere istituite scuole di istruzione secondaria di secondo grado negli istituti penitenziari.

È favorita, anche con opportune iniziative dell'Amministrazione, la frequenza a corsi scolastici per corrispondenza, per radio e per televisione, quando ciò sia possibile

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

L'ordine e la disciplina devono essere mantenuti e deve essere garantita la sicurezza degli istituti. Non possono essere adottate restrizioni incompatibili con le finalità sopraindicate e che, comunque, contrastino con il rispetto della persona umana.

*Identico.**Identico.**Identico.**Identico.*

Art. 7.

*(Istruzione)**Identico.**Identico.**Identico.**Identico.*

È agevolato il compimento degli studi dei corsi universitari ed equiparati.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

e non risulti in contrasto con le esigenze della disciplina e della sicurezza.

Gli istituti penitenziari dispongono di una biblioteca fornita di libri e di periodici a contenuto informativo, istruttivo, educativo e ricreativo, dei quali deve essere favorita la lettura. A tal fine dev'essere assicurata la libertà di scelta delle letture e dev'essere concessa, quotidianamente, adeguata disponibilità di tempo.

Art. 8.

(Lavoro)

Ai fini della rieducazione del condannato e dell'internato, il lavoro è assicurato a tutti, salvo che particolari circostanze non lo impediscano.

Il lavoro penitenziario non ha carattere affittivo, è rivolto alla produzione di beni o servizi, è remunerato e deve contribuire a fare acquisire o sviluppare l'abitudine al lavoro e una qualificazione professionale che valga ad agevolare il reinserimento nella vita sociale.

Nell'assegnazione al lavoro dei condannati e degli internati si deve, possibilmente, tener conto dei loro desideri e delle loro attitudini nonchè delle loro precedenti attività e di quelle a cui essi potranno dedicarsi dopo la dimissione.

Gli addetti al lavoro fruiscono della tutela assicurativa e previdenziale nonchè del riposo festivo secondo le leggi vigenti.

La durata del lavoro ordinario non può superare le otto ore giornaliere.

Art. 9.

(Religione e pratiche di culto)

I detenuti e gli internati hanno libertà di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto.

La libertà delle manifestazioni di culto è conciliata con le esigenze giudiziarie e con quelle attinenti all'ordine e alla disciplina.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)*Identico.*

Art. 8.

(Lavoro)

Ai fini della rieducazione, al condannato e all'internato è assicurato il lavoro.

Identico.

Nell'assegnazione al lavoro dei condannati e degli internati si deve tener conto dei loro desideri e delle loro attitudini, nonchè delle loro precedenti attività e di quelle a cui essi potranno dedicarsi dopo la dimissione.

*Identico.**Identico.*

Art. 9.

*(Religione e pratiche di culto)**Identico.**Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

Negli istituti è assicurata la celebrazione dei riti del culto cattolico.

A ciascun istituto è addetto almeno un cappellano.

Gli appartenenti a religione diversa dalla cattolica hanno facoltà di ricevere, su loro richiesta, l'assistenza dei ministri del proprio culto.

I detenuti e gli internati possono tenere presso di sé libri inerenti alla religione professata.

Art. 10.

(Attività culturali, ricreative e sportive)

Negli istituti sono organizzate attività culturali e ricreative, con letture, conferenze, audizioni radiofoniche, concerti, proiezioni cinematografiche e televisive nonchè attività sportive.

Art. 11.

(Rapporti con la famiglia
e col mondo esterno)

Particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie e ad agevolare opportuni rapporti col mondo esterno.

I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti nonchè con altre persone idonee a favorire l'opera di riadattamento sociale.

I detenuti e gli internati, ove non ostino motivi di sicurezza e di ordine o esigenze di trattamento, sono autorizzati con le modalità previste dal regolamento, a tenere presso di sé quotidiani, periodici e libri.

Art. 12.

(Norme di condotta dei detenuti e degli internati - Obbligo di risarcimento del danno)

I detenuti e gli internati, all'atto del loro ingresso negli istituti, e, quando sia necessa-

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Identico.

Identico.

Gli appartenenti a religione diversa dalla cattolica hanno facoltà di ricevere, su loro richiesta, l'assistenza dei ministri del proprio culto e di celebrarne i riti.

Identico.

Art. 10.

(Attività culturali, ricreative e sportive)

Identico.

Art. 11.

(Rapporti con la famiglia
e col mondo esterno)

Identico.

I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti nonchè con altre persone secondo le modalità previste nel successivo titolo V e, ove non ostino motivi di ordine e di sicurezza, sono autorizzati a tenere presso di sé quotidiani, periodici e libri.

Art. 12.

(Norme di condotta dei detenuti e degli internati - Obbligo di risarcimento del danno)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

rio, successivamente, sono informati delle disposizioni generali e particolari attinenti ai loro diritti e doveri, alla disciplina e al trattamento.

Devono osservare le norme regolamentari e gli ordini impartiti dalle autorità competenti; prestare obbedienza e rispetto al personale; serbare contegno riguardoso verso le autorità e i visitatori.

La loro condotta dev'essere ispirata a correttezza anche nei rapporti reciproci.

Nessun detenuto o internato può avere, nei servizi dell'istituto, mansioni che importino un potere disciplinare o consentano la acquisizione di una posizione di preminenza sugli altri. Può essere soltanto consentito che soggetti, meritevoli di fiducia, abbiano incarichi determinati per l'espletamento di specifiche attività lavorative, istruttive o ricreative.

I detenuti e gli internati devono avere cura degli oggetti messi a loro disposizione e astenersi da qualsiasi danneggiamento di cose altrui.

I detenuti e gli internati che arrecano danno alle cose mobili o immobili dell'Amministrazione sono tenuti a risarcirlo senza pregiudizio dell'eventuale procedimento penale e disciplinare.

Le somme occorrenti al risarcimento sono prelevate dal peculio.

Art. 13.

(Spese per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive e per la custodia preventiva)

Le spese per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive e per la custodia preventiva sono a carico dello Stato, salvo il rimborso delle spese di mantenimento ai termini degli articoli 145, 188 a 191, 213 del codice penale e 274 del codice di procedura penale.

Sono spese di mantenimento quelle concernenti il vitto e il corredo.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

I detenuti e gli internati devono osservare le norme regolamentari e le disposizioni impartite dalle autorità competenti.

Soppresso.

Nessun detenuto o internato può avere, nei servizi dell'istituto, mansioni che importino un potere disciplinare o consentano la acquisizione di una posizione di preminenza sugli altri. Può essere soltanto consentito che, previo parere conforme del Consiglio di disciplina, i soggetti meritevoli di fiducia abbiano incarichi determinati per l'espletamento di specifiche attività lavorative o ricreative.

*Identico.**Identico.**Identico.***Art. 13.**

(Spese per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive e per la custodia preventiva)

Le spese per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive e per la custodia preventiva sono a carico dello Stato.

Soppresso.

(Segue: *Testo del Governo*)

Il Ministro per la grazia e la giustizia, al principio di ogni esercizio finanziario, determina, con provvedimento insindacabile di concerto con il Ministro per il tesoro, la quota media di mantenimento dei detenuti ed internati in tutti gli stabilimenti della Repubblica.

Art. 14.

(Diritti di reclamo)

Ai detenuti e agli internati è consentito di rivolgere individualmente istanze o reclami, orali o scritti, al direttore dell'istituto e alle autorità indicate nella presente legge.

CAPO II

Individualizzazione e differenziazione del trattamento

Art. 15.

(Individualizzazione e modalità del trattamento)

Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto, adeguarsi alle modificazioni delle sue condizioni personali ed essere attuato fin dal momento dell'ingresso in istituto.

A tal fine è predisposta l'osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze fisio-psichiche e le altre cause del disadattamento sociale. L'osservazione è compiuta all'inizio dell'esecuzione e proseguita nel corso di essa.

Per ciascun soggetto, in base ai risultati dell'osservazione, è stabilito un programma di trattamento.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Soppresso.

Art. 14.

(Diritti di reclamo)

Ai detenuti e agli internati è consentito di rivolgere individualmente istanze o reclami, orali o scritti in busta chiusa, al direttore dell'istituto e alle autorità indicate nella presente legge.

CAPO II

Individualizzazione e differenziazione del trattamento

Art. 15.

(Individualizzazione e modalità del trattamento)

Identico.

Identico.

Per ciascun soggetto, in base ai risultati dell'osservazione, sono formulate indicazioni in merito al trattamento da effettuare.

Per l'osservazione e il trattamento, l'Amministrazione, oltre che del proprio personale, può avvalersi dell'opera di specialisti in psicologia e in psicopatologia.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 16.

(*Cartella personale*)

Le indicazioni generali e particolari del trattamento, quali emergono dall'osservazione della personalità, sono inserite, unitamente ai dati giudiziari e biografici, nella cartella personale, nella quale sono successivamente annotati gli sviluppi del trattamento praticato e i suoi risultati.

Art. 17.

(*Raggruppamento e categorie dei detenuti e degli internati*)

Il numero dei detenuti e degli internati negli istituti e nelle sezioni deve essere, per quanto possibile, non elevato e, comunque, tale da non ostacolare l'individualizzazione del trattamento.

Il raggruppamento dei soggetti nei singoli istituti e nelle sezioni di ciascun istituto è disposto con particolare riguardo alla possibilità di procedere ad un trattamento comune.

Devono rigorosamente essere evitate l'occasione e la possibilità di reciproche influenze nocive all'efficacia rieducativa del trattamento.

E assicurata la separazione degli imputati dai condannati e internati, dei giovani dai 18 ai 25 anni dagli adulti, dei condannati dagli internati e dei condannati all'arresto dai condannati alla reclusione.

I militari nonchè i detenuti e gli internati per reati politici sono separati dagli altri.

Per gli ecclesiastici e i religiosi si osservano le norme previste dall'articolo 8 del Concordato fra l'Italia e la Santa Sede.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Art. 16.

(*Cartella personale*)

In base a tali indicazioni, presso l'istituto di assegnazione viene compilato il programma di trattamento. Il programma è integrato o modificato secondo le esigenze che si presentano nel corso dell'esecuzione della pena e della misura di sicurezza.

Identico.

Art. 17.

(*Raggruppamento e categorie dei detenuti e degli internati*)

Il numero dei detenuti e degli internati negli istituti e nelle sezioni deve essere non elevato e, comunque, tale da non ostacolare l'individualizzazione del trattamento.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

È consentita, in particolari circostanze, la ammissione di detenuti e di internati ad attività organizzate per categorie diverse da quelle di appartenenza.

Le donne e i minori degli anni diciotto sono ospitati in istituti separati o in apposite sezioni di istituto.

Art. 18.

(*Regime per gli imputati*)

Il regime per gli imputati dev'essere rigorosamente informato al principio che essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva.

Gli imputati non possono essere sottoposti a osservazione scientifica della personalità nè subire restrizioni che non sono strettamente indispensabili a fini giudiziari o di sicurezza e ordine degli istituti.

Il regime di vita degli imputati deve, comunque, essere informato al rispetto della personalità.

Gli imputati non hanno l'obbligo di indossare il vestiario uniforme; possono indossare abiti di loro proprietà, purchè puliti e convenienti.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Identico.

Le donne sono ospitate in istituti separati o in apposite sezioni di istituto.

Art. 18.

(*Regolamento dell'istituto*)

In ciascun istituto il trattamento penitenziario è organizzato secondo le direttive che l'Amministrazione impartisce con riguardo alle esigenze dei gruppi di detenuti ed internati ivi ristretti.

Le modalità del trattamento da seguire in ciascun istituto sono disciplinate nel regolamento interno, che è predisposto e modificato da una commissione composta dal magistrato di sorveglianza che la presiede, dal direttore, dal medico, dal cappellano, da un educatore e da un assistente sociale. La commissione può avvalersi della consulenza di uno psicologo.

Il regolamento interno e le sue modificazioni sono approvati dal Ministero.

Art. 19.

(*Regime per gli imputati*)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 19.

(Trattamento degli internati)

Il trattamento dei sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro tende ad integrare quello ricevuto dai soggetti nella precedente esecuzione della pena, allo scopo di conseguire il loro definitivo riadattamento sociale.

Il trattamento dei sottoposti alle misure di sicurezza dell'ospedale psichiatrico giudiziario e della casa di cura e di custodia è prevalentemente fondato sulla cura specialistica delle infermità e delle anormalità psichiche dei soggetti.

TITOLO II

REGIME DEGLI ISTITUTI

CAPO I

**Condizioni di vita dei detenuti
e degli internati**

Art. 20.

(Locali di soggiorno e di pernottamento)

I locali nei quali si svolge la vita dei detenuti e degli internati devono essere di ampiezza sufficiente, illuminati con luce naturale o artificiale in modo da permettere il lavoro o la lettura, aereati, riscaldati ove le condizioni climatiche lo esigano, e dotati di servizi igienici riservati, decenti e di tipo razionale. I detti locali devono essere tenuti in buono stato di conservazione e di pulizia.

I locali destinati al pernottamento consistono in camere che devono essere a un posto o a tre o più posti.

Particolare cura è impiegata nella scelta di quei soggetti che sono collocati in camere a più posti.

Ciascun detenuto e internato dispone di letto individuale con adeguato corredo.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Art. 20.

(Trattamento degli internati)

Identico.

TITOLO II

REGIME DEGLI ISTITUTI

CAPO I

**Condizioni di vita dei detenuti
e degli internati**

Art. 21.

(Locali di soggiorno e di pernottamento)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 21.

(Igiene personale)

I detenuti e gli internati sono obbligati all'osservanza delle norme igieniche personali e collettive e, a tal fine, sono messi in grado di usare, in modo proprio e decente, di lavabi e di bagni o docce, nonché degli altri oggetti necessari alla cura e alla pulizia della persona.

In ciascun istituto sono organizzati i servizi per il periodico taglio dei capelli e la rasatura della barba.

Il taglio dei capelli e della barba può essere imposto soltanto per particolari ragioni igienico-sanitarie.

Art. 22.

(Permanenza all'aperto)

Ai soggetti che non prestano lavoro all'aperto è consentito di permanere almeno per due ore al giorno all'aria aperta e, quando ciò non sia possibile per particolari condizioni, per non meno di un'ora al giorno.

La permanenza all'aria aperta è effettuata in gruppi, salve le limitazioni stabilite dalla presente legge e dal regolamento, ed è dedicata, se possibile, ad esercizi fisici.

Art. 23.

(Servizio sanitario)

Ogni istituto penitenziario è dotato di servizio medico e di servizio farmaceutico rispondenti alle esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e degli internati; dispone, inoltre, dell'opera di almeno uno specialista in psichiatria.

Ove siano necessarie cure o accertamenti diagnostici che non possono essere apprestati nelle infermerie e nei reparti specialistici degli istituti, i detenuti e gli internati sono trasferiti negli ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura.

All'atto dell'ingresso nell'istituto i soggetti sono sottoposti a visita medica generale

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Art. 22.

*(Igiene personale)**Identico.*

Art. 23.

*(Permanenza all'aperto)**Identico.*

La permanenza all'aria aperta è effettuata in gruppi ed è dedicata, se possibile, ad esercizi fisici.

Art. 24.

*(Servizio sanitario)**Identico.**Identico.**Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

allo scopo di accertare eventuali malattie fisiche o psichiche. L'assistenza sanitaria è prestata, nel corso della permanenza nell'istituto, con periodici e frequenti riscontri, indipendentemente dalle richieste degli interessati.

Il sanitario deve visitare ogni giorno gli ammalati e coloro che ne facciano richiesta; deve segnalare immediatamente la presenza di malattie che richiedono particolari indagini e cure specialistiche; deve, inoltre, controllare periodicamente l'idoneità dei soggetti ai lavori cui sono addetti.

I detenuti e gli internati sospetti o riconosciuti affetti da malattie contagiose sono immediatamente isolati. Nel caso di sospetti di malattia psichica sono adottati senza indugio i provvedimenti del caso col rispetto delle norme concernenti l'assistenza psichiatrica e la sanità mentale.

In ogni istituto penitenziario per donne sono in funzione servizi speciali per l'assistenza sanitaria alle gestanti e alle puerpere.

Alle madri è consentito di tenere presso di sé i figli fino all'età di tre anni. Per la cura e l'assistenza dei bambini sono organizzati appositi asili nido.

L'Amministrazione, per l'organizzazione e per il funzionamento dei servizi sanitari, può avvalersi della collaborazione di altre amministrazioni e di istituzioni pubbliche o private.

I detenuti e gli internati possono richiedere di essere visitati a proprie spese da un sanitario di loro fiducia.

Il medico provinciale visita almeno due volte l'anno gli istituti di prevenzione e di pena allo scopo di accertarne lo stato igienico-sanitario, l'adeguatezza delle misure di profilassi contro le malattie infettive disposte dal servizio sanitario penitenziario e lo stato sanitario dei ristretti negli istituti.

Il medico provinciale riferisce sulle visite compiute e sui provvedimenti da adottare al Ministero della sanità e a quello di grazia e giustizia, informando altresì il procuratore generale della Repubblica del distretto di competenza.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Il medico provinciale riferisce sulle visite compiute e sui provvedimenti da adottare al Ministero della sanità e a quello di grazia e giustizia, informando altresì il magistrato addetto al competente ufficio di sorveglianza.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 24.

(*Alimentazione*)

Ai detenuti e agli internati è assicurata un'alimentazione sana e sufficiente, adeguata all'età, al sesso, allo stato di salute, al lavoro, alla stagione, al clima.

Il vitto è somministrato in locali all'uopo destinati e in orari convenienti.

I detenuti e gli internati devono avere sempre a disposizione acqua potabile.

Art. 25.

(*Vestiario e corredo*)

Ciascun soggetto è fornito di biancheria, di vestiario e di effetti di uso in quantità sufficiente, in buono stato di conservazione e di pulizia e tali da assicurare la soddisfazione delle normali esigenze di vita.

L'abito è di tessuto a tinta unita e di foggia decorosa. È concesso l'abito di lavoro quando è reso necessario dalla attività svolta.

CAPO II

Disciplina

Art. 26.

(*Regime disciplinare*)

Il regime disciplinare, considerato quale parte integrante del trattamento penitenziario, è attuato in modo da stimolare il senso di responsabilità e la capacità di autocontrollo.

Esso è adeguato alle condizioni fisiche e psichiche dei soggetti e tende ad ottenere la loro spontanea adesione al rispetto delle norme della vita collettiva. Devono, comunque, evitarsi restrizioni non necessarie per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Art. 25.

(*Alimentazione*)

Identico.

Art. 26.

(*Vestiario e corredo*)

Identico.

CAPO II

Disciplina

Art. 27.

(*Regime disciplinare*)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 27.
(*Ricompense*)

Le ricompense, previste dalla presente legge e dal regolamento, hanno lo scopo di premiare la buona condotta e l'impegno dimostrato nel secondare l'attuazione del programma di trattamento, stimolando una maggiore e spontanea adesione ad esso.

Art. 28.
(*Infrazioni disciplinari e punizioni*)

I detenuti e gli internati non possono essere puniti per un fatto che non sia espressamente previsto come infrazione dal regolamento.

Le punizioni e le autorità competenti ad infliggerle sono tassativamente indicate nella presente legge.

Nessuna punizione può essere inflitta se non con provvedimento motivato dopo la contestazione dell'addebito all'interessato, il quale è ammesso ad esporre le proprie discolpe.

Nell'applicazione delle punizioni bisogna tener conto, oltre che della natura e della gravità del fatto, delle precedenti infrazioni commesse, del comportamento e delle condizioni personali del soggetto.

Le punizioni sono eseguite nel rispetto della personalità.

Art. 29.
(*Impiego della forza fisica
e uso dei mezzi di coercizione*)

Non è consentito l'impiego della forza fisica nei confronti della persona dei detenuti e degli internati se non sia indispensabile per prevenire o impedire atti di violenza, per impedire tentativi di evasione o per vincere la resistenza, anche passiva, all'esecuzione degli ordini impartiti.

Il personale che, per qualsiasi motivo, abbia fatto uso della forza fisica nei confronti

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Art. 28.
(*Ricompense*)

Identico.

Art. 29.
(*Infrazioni disciplinari e punizioni*)

Identico.

Art. 30.
(*Impiego della forza fisica
e uso dei mezzi di coercizione*)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

della persona dei detenuti e internati, deve immediatamente riferirne al direttore dello istituto il quale dispone, senza indugio, accertamenti sanitari e procede alle altre indagini del caso.

Non può essere usato alcun mezzo di coercizione fisica che non sia previsto da leggi e, comunque, non può farsi ricorso ad esso a fini disciplinari ma solo al fine di evitare danni a persone o cose o di garantire la incolumità dello stesso soggetto. L'uso deve essere limitato al tempo strettamente necessario e deve essere costantemente controllato dal sanitario.

Gli agenti in servizio nell'interno degli istituti non possono portare armi se non nei casi eccezionali in cui ciò venga ordinato dal direttore.

TITOLO III

ASSISTENZA

Art. 30.

(Assistenza alle famiglie)

Il trattamento dei detenuti e degli internati è integrato da un'azione di assistenza alle loro famiglie.

Tale azione è rivolta anche a conservare e migliorare le relazioni dei soggetti con i familiari e a rimuovere le difficoltà che possono ostacolare il futuro reinserimento di essi nell'ambiente esterno.

Può essere utilizzata, all'uopo, la collaborazione di enti e di privati, qualificati nell'assistenza sociale.

Art. 31.

(Assistenza post-penitenziaria)

I detenuti e gli internati ricevono un particolare aiuto nel periodo di tempo che immediatamente precede la loro dimissione e per un congruo periodo a questa successivo.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

TITOLO III

ASSISTENZA

Art. 31.

*(Assistenza alle famiglie)**Identico.**Identico.*

Può essere utilizzata, all'uopo, la collaborazione di enti pubblici qualificati nell'assistenza sociale.

Art. 32.

*(Assistenza post-penitenziaria)**Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

Il definitivo reinserimento nella vita libera è agevolato da interventi di servizio sociale svolti anche in collaborazione con gli enti e le persone indicati nell'articolo precedente.

I dimessi affetti da infermità o anormalità psichiche sono segnalati, per la necessaria assistenza psichiatrica, anche agli organi preposti alla tutela della sanità pubblica.

TITOLO IV

ISTITUTI PENITENZIARI

Art. 32.

(Istituti per adulti)

Gli istituti per adulti dipendenti dall'Amministrazione si distinguono in:

- 1) case di custodia preventiva;
- 2) istituti per l'esecuzione delle pene;
- 3) istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza;
- 4) centri di osservazione.

Art. 33.

(Case di custodia preventiva)

Le case di custodia preventiva sono mandamentali e circondariali.

Le case mandamentali assicurano la custodia degli imputati a disposizione del pretore. Esse sono istituite nei capoluoghi di mandamento che non sono sede di case circondariali.

Le case circondariali assicurano la custodia degli imputati a disposizione di ogni Autorità giudiziaria. Esse sono istituite nei capoluoghi di circondario.

Le case mandamentali e circondariali assicurano altresì la custodia delle persone fermate o arrestate dall'Autorità di pubblica sicurezza o dagli organi di polizia giudiziaria e quella dei detenuti e degli internati in transito.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Il definitivo reinserimento nella vita libera è agevolato da interventi di servizio sociale svolti anche in collaborazione con gli enti indicati nell'articolo precedente.

Identico.

TITOLO IV

ISTITUTI PENITENZIARI

Art. 33.

(Istituti per adulti)

Identico.

Art. 34.

(Case di custodia preventiva)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Può essere istituita una sola casa mandamentale o circondariale rispettivamente per più mandamenti o circondari.

Art. 34.

(Istituti per l'esecuzione delle pene)

Gli istituti per l'esecuzione delle pene si distinguono in:

1) case di arresto, per l'esecuzione della pena dell'arresto.

Sezioni di case di arresto possono essere istituite presso le case di custodia mandamentali o circondariali;

2) case di reclusione, per l'esecuzione della pena della reclusione.

Sezioni di case di reclusione possono essere istituite presso le case di custodia circondariali;

3) case di ergastolo, per l'esecuzione della pena dell'ergastolo.

Sezioni di case di ergastolo possono essere istituite presso le case di reclusione.

Per esigenze particolari, e nei limiti e con le modalità previste dal regolamento, i condannati alla pena dell'arresto o della reclusione possono essere assegnati alle case di custodia preventiva; i condannati alla pena della reclusione possono essere altresì assegnati alle case di arresto; i condannati alla pena dell'ergastolo possono essere assegnati alle case di reclusione.

Art. 35.

(Istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive)

Gli istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive si distinguono in:

- colonie agricole;
- case di lavoro;
- case di cura e custodia;
- ospedali psichiatrici giudiziari.

In detti istituti si eseguono le misure di sicurezza rispettivamente previste dai nu-

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Art. 35.

(Istituti per l'esecuzione delle pene)

Identico:

1) *identico.*

Identico;

2) *identico.*

Sezioni di case di reclusione possono essere istituite presso le case di custodia circondariali.

Soppresso.

Soppresso.

Per esigenze particolari, e nei limiti e con le modalità previste dal regolamento, i condannati alla pena dell'arresto o della reclusione possono essere assegnati alle case di custodia preventiva; i condannati alla pena della reclusione possono essere altresì assegnati alle case di arresto.

Art. 36.

(Istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

meri 1, 2 e 3 del primo capoverso dell'articolo 215 del codice penale.

Possono essere istituite:

sezioni per l'esecuzione della misura di sicurezza della colonia agricola presso una casa di lavoro e viceversa;

sezioni per l'esecuzione della misura di sicurezza della casa di cura e di custodia presso un ospedale psichiatrico giudiziario:

sezioni per l'esecuzione delle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro presso le case di reclusione.

Art. 36.

(*Centri di osservazione*)

I centri di osservazione sono costituiti come istituti autonomi o come sezioni di altri istituti.

Ai detti centri sono assegnati, per il periodo di tempo necessario all'osservazione, i condannati e gli internati, al fine di rilevarne lo stato della personalità e di acquisire le indicazioni generali e particolari sul trattamento da applicare.

Le risultanze dell'osservazione sono inserite nella cartella personale.

Su richiesta dell'Autorità giudiziaria possono essere assegnate ai detti centri anche le persone sottoposte a procedimento penale per l'esecuzione di perizie medico legali.

I centri di osservazione svolgono, altresì, opera di ricerca scientifica e prestano la loro consulenza alle direzioni degli altri istituti penitenziari con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 37.

(*Caratteristiche degli istituti per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza*)

L'Amministrazione penitenziaria organizza i singoli istituti con caratteristiche differenziate in relazione alla posizione giuridica

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Art. 37.

(*Centri di osservazione*)

Identico.

Identico.

Identico.

Su richiesta dell'Autorità giudiziaria possono essere assegnate ai detti centri per l'esecuzione di perizie medico legali anche le persone sottoposte a procedimento penale.

Identico.

Art. 38.

(*Caratteristiche degli istituti per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza*)

I singoli istituti devono essere organizzati con caratteristiche differenziate in relazione alla posizione giuridica dei detenuti e degli

(Segue: *Testo del Governo*)

dei detenuti e degli internati e alle necessità di trattamento individuale o di gruppo degli stessi.

Art. 38.

(Istituti per infermi e minorati)

Sono organizzati istituti o sezioni speciali per il trattamento dei soggetti affetti da infermità o minorazioni fisiche o psichiche.

A tali istituti o sezioni sono assegnati i soggetti che, a causa delle loro condizioni, non possono essere sottoposti al regime degli istituti ordinari.

Art. 39.

(Costituzione, trasformazione e soppressione degli istituti)

La costituzione, la trasformazione, la soppressione degli istituti penitenziari nonché delle sezioni sono disposte con decreto ministeriale.

Art. 40.

(Assegnazione e trasferimenti dei detenuti e degli internati)

Gli imputati sono ristretti negli istituti destinati alla custodia preventiva a disposizione dell'Autorità giudiziaria.

Essi possono essere trasferiti dall'Amministrazione in altri istituti quando ricorrono particolari necessità e previo consenso dell'Autorità giudiziaria.

I condannati e gli internati sono assegnati dall'Amministrazione ai centri di osservazione e agli istituti per la esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza, secondo i criteri indicati dal regolamento.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

internati e alle necessità di trattamento individuale o di gruppo degli stessi.

Art. 39.

(Istituti per infermi e minorati)

I soggetti affetti da infermità o minorazioni fisiche o psichiche devono essere assegnati in istituti o sezioni speciali per idoneo trattamento.

Identico.

Art. 40.

(Costituzione, trasformazione e soppressione degli istituti)

Identico.

Soppresso.

(Segue: *Testo del Governo*)

TITOLO V

TRATTAMENTO DEI DETENUTI
E DEGLI INTERNATI

CAPO I

Norme comuni
sul trattamento negli istituti

Art. 41.

(Isolamento)

Negli istituti penitenziari l'isolamento continuo, oltre che nel caso previsto dall'articolo 72 del codice penale, è ammesso nei seguenti altri casi:

- 1) quando è prescritto per ragioni sanitarie;
- 2) durante l'esecuzione della punizione dell'isolamento in cella;
- 3) per gli imputati durante l'istruttoria, se e fino a quando ciò sia ritenuto necessario dall'Autorità giudiziaria;
- 4) per gli arrestati o fermati a disposizione degli organi di polizia, quando i detti organi ne facciano richiesta.

Art. 42.

(Perquisizione personale)

I detenuti e gli internati possono essere sottoposti a perquisizione personale soltanto per motivi di ordine, sicurezza e disciplina.

La perquisizione personale deve essere effettuata nel pieno rispetto della personalità.

Art. 43.

(Norme particolari per gli imputati)

Gli imputati sono ammessi, a loro richiesta, a partecipare ad attività educative, culturali e ricreative e, salvi giustificati motivi o salva contraria disposizione dell'Autorità

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

TITOLO V

TRATTAMENTO DEI DETENUTI
E DEGLI INTERNATI

CAPO I

Norme comuni
sul trattamento negli istituti

Art. 41.

(Isolamento)

Negli istituti penitenziari l'isolamento continuo è ammesso:

1) *identico*;

soppresso;

2) per gli imputati durante l'istruttoria, se e fino a quando ciò sia ritenuto necessario dall'Autorità giudiziaria.

Soppresso.

Art. 42.

(Perquisizione personale)

I detenuti e gli internati possono essere sottoposti a perquisizione personale soltanto per motivi di sicurezza.

Identico.

Art. 43.

(Norme particolari per gli imputati)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

giudiziaria, a svolgere attività lavorativa o di formazione professionale, possibilmente di loro scelta e, comunque, in condizioni adeguate alla loro posizione giuridica.

Per quanto attiene alla istruzione e allo esercizio del culto valgono le norme stabilite per gli altri detenuti.

Coloro che ne fanno richiesta possono essere autorizzati a provvedere, a proprie spese, al vitto giornaliero.

Art. 44.

(*Tabelle vittuarie*)

La quantità e la qualità del vitto giornaliero sono determinate da apposite tabelle approvate con decreto ministeriale.

Ai detenuti e agli internati è consentito l'acquisto, a proprie spese, di generi alimentari e di conforto, entro i limiti fissati dal regolamento.

Art. 45.

(*Obbligo del vestiario uniforme -
Oggetti personali*)

I condannati a pena detentiva non inferiore ad un anno e gli internati sono obbligati a indossare il vestiario uniforme.

Possono indossare gli abiti di loro proprietà nei casi stabiliti dal regolamento.

I detenuti e gli internati possono essere ammessi a far uso di oggetti di corredo di loro proprietà.

Art. 46.

(*Modalità del lavoro*)

Il lavoro è obbligatorio per i condannati e per i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Art. 44.

(*Tabelle vittuarie*)

Identico.

Una rappresentanza di detenuti o internati, settimanalmente designata per sorteggio, verifica l'applicazione delle tabelle e la preparazione del vitto.

Identico.

Art. 45.

(*Obbligo del vestiario uniforme -
Oggetti personali*)

Identico.

Art. 46.

(*Modalità del lavoro*)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

I sottoposti alle misure di sicurezza della casa di cura e di custodia e dell'ospedale psichiatrico giudiziario possono essere assegnati al lavoro quando questo risponda a finalità terapeutiche.

Gli imputati sono ammessi al lavoro con le modalità previste dall'articolo 43.

Il lavoro è remunerato.

I soggetti che non abbiano sufficienti cognizioni tecniche possono essere ammessi a un tirocinio come apprendisti. Il tirocinio, trascorsi due mesi dall'inizio, è remunerato.

L'Amministrazione prende tutte le iniziative utili ad assicurare ai detenuti e agli internati il lavoro, organizzandolo sia nello interno degli istituti sia all'aperto.

Nel caso di assegnazione al lavoro all'aperto, i detenuti e gli internati, singolarmente o in gruppi, possono essere scortati all'esterno degli istituti per prestare la loro opera in aziende agricole o industriali, pubbliche o private. I minori degli anni 21, detenuti o internati per reati commessi prima del compimento del diciottesimo anno di età, se ammessi al lavoro all'aperto, possono essere avviati al lavoro senza scorta. Quando si tratta di aziende private, l'esecuzione del lavoro deve svolgersi sotto il diretto controllo della direzione dell'istituto a cui il detenuto o l'internato è assegnato.

I detenuti e gli internati, forniti di particolare cultura o perizia in un'arte, possono essere ammessi ad esercitare attività intellettuali o artistiche durante la detenzione, ma l'Amministrazione ha facoltà di disciplinare la destinazione dei prodotti di tali attività.

Art. 47.

(Commissione per la determinazione delle mercedi)

Presso il Ministero di grazia e giustizia è istituita una commissione interministeriale composta dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, da un ispettore generale degli istituti di pre-

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Identico.

Identico.

Identico.

I soggetti che non abbiano sufficienti cognizioni tecniche possono essere ammessi a un tirocinio come apprendisti. Ad essi è assicurato il trattamento economico previsto per l'apprendistato.

Identico.

Nel caso di assegnazione al lavoro all'aperto, i detenuti e gli internati, singolarmente o in gruppi, possono essere scortati all'esterno degli istituti per prestare la loro opera in aziende agricole o industriali, pubbliche o private. I minori degli anni 21, detenuti o internati per reati commessi prima del compimento del diciottesimo anno di età, se ammessi al lavoro all'aperto, sono avviati al lavoro senza scorta salvo che la scorta sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza. Quando si tratta di aziende private, l'esecuzione del lavoro deve svolgersi sotto il diretto controllo della direzione dell'istituto a cui il detenuto o l'internato è assegnato.

I detenuti e gli internati che mostrino interessi culturali o attitudini artistiche possono essere esonerati dal lavoro manuale ed essere ammessi ad esercitare, per proprio conto, attività intellettuali o artistiche.

Art. 47.

(Commissione per la determinazione delle mercedi)

Le mercedi per ciascuna categoria di lavoratori in relazione al tipo di lavoro, alla capacità e al rendimento del detenuto sono equitativamente determinate in misura non inferiore ai due terzi delle tariffe sindacali

(Segue: *Testo del Governo*)

venzione e di pena, da un rappresentante dei Ministeri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, dei lavori pubblici, dei trasporti e dell'agricoltura e delle foreste, da due rappresentanti del Ministero del tesoro e da tre rappresentanti del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica).

Segretario della commissione è il direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena.

Detta commissione determina la misura delle mercedi per ciascuna categoria di lavoratori in relazione al tipo di lavoro, alla capacità e al rendimento del detenuto.

Art. 48.

(*Remunerazione*)

La remunerazione, prevista dall'articolo 145 del codice penale, è determinata nella misura dell'intera mercede per gli internati e di sette decimi della mercede per gli imputati e i condannati.

La differenza tra mercede e remunerazione corrisposta ai condannati è versata alla cassa di cui all'articolo 78.

La differenza tra mercede e remunerazione corrisposta agli imputati è accantonata ed è versata all'avente diritto in caso di assoluzione o alla cassa di cui al precedente comma in caso di condanna.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

e compatibilmente con la situazione giuridica del detenuto o dell'internato, da una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste, della difesa, dei lavori pubblici, delle partecipazioni statali e della sanità.

Identico.

Soppresso.

Art. 48.

(*Remunerazione ed assicurazione*)

La remunerazione, prevista dal codice penale, è determinata nella misura dell'intera mercede per gli internati e di sette decimi della mercede per gli imputati e i condannati.

Identico.

Identico.

Ai detenuti lavoratori si applicano tutte le norme in materia assistenziale, assicurativa e previdenziale.

Art. 49.

(*Assegni familiari*)

Al detenuto od internato che lavora sono dovuti, per le persone a carico, gli assegni familiari nella misura e secondo le modalità di legge.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 49.

(*Ripartizione della remunerazione*)

Sulla remunerazione dovuta ai condannati e agli internati sono operati i prelievi rispettivamente previsti negli articoli 145 e 213 del codice penale.

In ogni caso deve essere riservata a favore dei condannati una quota pari a un terzo. Tale quota non è soggetta a pignoramento o a sequestro.

Sulla remunerazione dovuta agli internati il prelievo di cui all'articolo 213 del codice penale non può eccedere un terzo se l'internato ha figli a carico, e la metà negli altri casi.

La parte della remunerazione riservata agli internati non è soggetta a pignoramento o a sequestro.

Sulla remunerazione dovuta agli imputati è prelevata una quota non superiore ai due terzi per le spese di mantenimento. La quota residua non è soggetta a pignoramento o a sequestro nella misura di un terzo.

L'importo delle quote prelevate è restituito con gli interessi agli aventi diritto in caso di proscioglimento, purchè richiesto entro due anni, da quando la sentenza sia divenuta irrevocabile. Decorso tale termine, l'importo è devoluto alla cassa di cui all'articolo 78.

La parte di remunerazione riservata ai detenuti e agli internati è suddivisa in fondo spendibile e fondo di liberazione.

Il fondo spendibile non potrà essere inferiore ai tre quarti per coloro che hanno moglie o figli a carico e vogliono effettuare rimesse alla famiglia.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Art. 50.

(*Pignorabilità, sequestrabilità e ripartizione della remunerazione*)

Sulla remunerazione dovuta ai condannati e agli internati sono operati i prelievi rispettivamente previsti dal codice penale.

In ogni caso deve essere riservata a favore dei condannati o internati una quota pari a tre quinti. Tale quota non è soggetta a pignoramento o a sequestro salvo che per obbligazioni derivanti da alimenti.

Soppresso.

Soppresso.

La remunerazione dovuta agli imputati non è soggetta a pignoramento o a sequestro salvo che per obbligazioni derivanti da alimenti.

Soppresso.

La parte di remunerazione riservata ai detenuti e agli internati è lasciata nella piena disponibilità degli stessi.

Soppresso.

Art. 51.

(*Esercizio dei diritti dei detenuti e degli internati*)

I diritti che dalla presente legge derivano ai detenuti e agli internati sono da essi personalmente esercitabili anche se legalmente interdetti, fatta eccezione per i diritti di cui all'ultimo comma del precedente articolo 46.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 50.

(Peculio e fondo profitti)

Il peculio dei detenuti e degli internati è costituito dalla parte della remunerazione ad essi riservata ai sensi dell'articolo precedente e dal danaro posseduto all'atto dell'ingresso in istituto, ricavato dalla vendita degli oggetti di loro proprietà, inviato dalla famiglia e da altri o ricevuto a titolo di premio o di sussidio.

Gli interessi che maturano sui fondi del peculio sono versati sul fondo profitti, destinato all'erogazione di premi e sussidi a favore dei condannati e degli internati.

Il fondo profitti è amministrato dal Ministero di grazia e giustizia, direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, con le modalità previste dal regolamento.

Art. 51.

(Gare)

Negli istituti possono essere organizzate gare per stimolare l'apprendimento professionale e il rendimento nel lavoro e nella produzione nonché gare scolastiche, culturali e sportive.

Ai vincitori delle gare possono essere concessi attestati, premi in danaro o in natura od altre ricompense, a norma del regolamento.

Art. 52.

(Colloqui)

I colloqui dei detenuti e degli internati si svolgono, preve le autorizzazioni previste dal regolamento, in appositi locali e alla presenza del personale di custodia.

I colloqui, in particolari circostanze o con i familiari, possono svolgersi sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia.

I colloqui degli imputati con i difensori devono avvenire fuori da ogni controllo auditivo del personale di custodia.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Art. 52.

(Peculio e fondo profitti)

Il peculio dei detenuti e degli internati è costituito dalla parte della remunerazione ad essi riservata ai sensi del precedente articolo 50 e dal danaro posseduto all'atto dell'ingresso in istituto, ricavato dalla vendita degli oggetti di loro proprietà, inviato dalla famiglia e da altri o ricevuto a titolo di premio o di sussidio.

Soppresso.**Soppresso.**

Art. 53.

(Gare)

Negli istituti possono essere organizzate gare scolastiche, culturali per stimolare l'apprendimento professionale e gare sportive.

Identico.

Art. 54.

(Colloqui)

I colloqui dei detenuti e degli internati si svolgono in appositi locali, sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia.

Soppresso.

I colloqui degli imputati con i difensori devono avvenire fuori da ogni controllo del personale di custodia.

(Segue: *Testo del Governo*)

I colloqui degli imputati sono autorizzati dall'Autorità giudiziaria.

Particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari.

Art. 53.

(*Corrispondenza*)

I detenuti e gli internati hanno corrispondenza epistolare con i propri familiari e, se autorizzati, con altre persone. La corrispondenza è sottoposta al visto della direzione.

L'autorizzazione può essere negata con provvedimento motivato, impugnabile davanti il giudice dell'esecuzione, soltanto per ragioni di ordine e di sicurezza.

L'Amministrazione pone a disposizione dei detenuti e degli internati gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza.

Può essere autorizzata, in casi eccezionali o nei rapporti con i familiari, corrispondenza telefonica con le modalità e le cautele del caso.

Per gli imputati le autorizzazioni e il visto sono di competenza dell'Autorità giudiziaria.

Art. 54.

(*Comunicazione dello stato di detenzione, dei trasferimenti, delle malattie e dei decessi*)

I detenuti e gli internati sono posti in grado d'informare immediatamente i prossimi congiunti o le altre persone da essi eventualmente indicate del loro ingresso in un istituto penitenziario e dei loro trasferimenti.

In caso di decesso o di grave infermità fisica o psichica di un detenuto o di un internato, deve essere data tempestiva notizia ai prossimi congiunti o alle persone eventualmente da lui indicate; analogamente i detenuti e gli internati devono essere tempestivamente informati del decesso o della grave infermità delle persone di cui al comma precedente.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Soppresso.

Identico.

Art. 55.

(*Corrispondenza*)

I detenuti e gli internati hanno diritto di corrispondere con il mondo esterno. Il magistrato di sorveglianza può disporre che la corrispondenza di singoli detenuti sia sottoposta a visto della direzione con provvedimento motivato.

Identico.

Può essere autorizzata nei rapporti con i familiari e, in casi particolari, con terzi, corrispondenza telefonica con le modalità e le cautele del caso.

Identico.

Art. 56.

(*Comunicazione dello stato di detenzione, dei trasferimenti, delle malattie e dei decessi*)

I detenuti e gli internati sono posti in grado d'informare immediatamente i congiunti e le altre persone da essi eventualmente indicate del loro ingresso in un istituto penitenziario e dei loro trasferimenti.

In caso di decesso o di grave infermità fisica o psichica di un detenuto o di un internato, deve essere data tempestiva notizia ai congiunti ed alle altre persone eventualmente da lui indicate; analogamente i detenuti e gli internati devono essere tempestivamente informati del decesso o della grave infermità delle persone di cui al comma precedente.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 55.

(*Modalità dei reclami*)

I detenuti e gli internati possono presentare reclami orali o scritti, anche in busta chiusa:

- al magistrato di sorveglianza;
- al direttore dell'istituto;
- agli ispettori;
- al direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena;
- alle Autorità giudiziarie e sanitarie in visita all'istituto;
- al Capo dello Stato;
- al Ministro per la grazia e la giustizia.

Il detenuto o l'internato che intende proporre un reclamo può chiedere di essere sentito dal direttore dell'istituto.

Art. 56.

(*Punizioni disciplinari*)

Le punizioni disciplinari non possono essere corporali e consistono in:

- 1) richiamo verbale del direttore;
- 2) ammonizione, rivolta dal direttore, alla presenza di appartenenti al personale e di un gruppo di detenuti o internati;
- 3) esclusione da attività ricreative e sportive per non più di trenta giorni;
- 4) isolamento durante la permanenza all'aria aperta per non più di dieci giorni;
- 5) isolamento in cella per non più di quaranta giorni per gli uomini e per non più di venti giorni per le donne.

La punizione dell'isolamento in cella non può essere eseguita senza la certificazione scritta, rilasciata dal sanitario, che il soggetto può sopportarla. Il sanitario deve visitare almeno una volta al giorno il soggetto durante l'isolamento in cella. I locali destinati a detta punizione debbono possedere i necessari requisiti igienici ed essere suf-

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Art. 57.

(*Modalità dei reclami*)

Identico.

Art. 58.

(*Punizioni disciplinari*)

Identico:

- 1) richiamo;
- 2) *identico*;

- 3) esclusione da attività ricreative e sportive per non più di dieci giorni.

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

(Segue: *Testo del Governo*)

ficientemente e direttamente illuminati ed aereati.

L'esecuzione dell'isolamento in cella è sospesa nei confronti delle donne gestanti, delle puerpere fino a sei mesi e delle allattanti fino ad un anno.

Art. 57.

(*Autorità competenti
ad infliggere le punizioni*)

La punizione dell'isolamento in cella è inflitta dal consiglio di disciplina; le altre punizioni sono inflitte dal direttore.

Quando sia stata commessa una infrazione punibile con l'isolamento in cella, il direttore può disporre provvisoriamente l'isolamento, convocando entro le 24 ore il consiglio di disciplina. In assenza del direttore l'isolamento provvisorio può essere disposto dall'impiegato o dal militare del Corpo degli agenti di custodia più elevato in grado.

Art. 58.

(*Consiglio di disciplina*)

In ciascun istituto il consiglio di disciplina è composto dal direttore o, in caso di suo legittimo impedimento, dall'impiegato più elevato in grado, con funzioni di presidente, dal sanitario e dal cappellano.

Art. 59.

(*Visite a familiari*)

Nel caso di imminente pericolo di vita del coniuge, del figlio o del genitore o delle persone eventualmente indicate ai sensi dello articolo 54, ai condannati può essere concesso, dal magistrato di sorveglianza, il permesso di recarsi a visitare, con le cautele previste dal regolamento, il congiunto.

Analogo permesso può essere concesso dall'Autorità giudiziaria agli imputati.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)**Soppresso.**

Art. 59.

(*Autorità competente
a deliberare le punizioni*)

Le punizioni sono deliberate dal consiglio di disciplina, composto dal direttore o, in caso di suo legittimo impedimento, dall'impiegato più elevato in grado, con funzione di presidente, dal cappellano, dal sanitario e dall'educatore.

Soppresso.

Art. 60.

(*Visite a familiari*)

Nel caso di imminente pericolo di vita del coniuge, del figlio o del genitore o delle persone eventualmente indicate ai sensi dello articolo 56, ai condannati può essere concesso, dal magistrato di sorveglianza, il permesso di recarsi a visitare, con le cautele previste dal regolamento, l'infermo.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 60.

(*Nascite, matrimoni, decessi*)

Negli atti di stato civile relativi ai matrimoni celebrati e alle nascite e morti avvenuti in istituti di prevenzione e di pena non si fa menzione dell'istituto.

La direzione dell'istituto deve dare immediata notizia del decesso di un detenuto o di un internato all'Autorità giudiziaria del luogo, a quella da cui il soggetto dipendeva e al Ministero.

La salma, dopo l'eventuale riscontro diagnostico di cui all'articolo 34 del regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880, è messa immediatamente a disposizione dei familiari che ne facciano richiesta.

Art. 61.

(*Trasferimenti*)

I trasferimenti dei detenuti e degli internati adulti vengono eseguiti rispettivamente dal personale dell'Arma dei carabinieri e dal Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e con le modalità stabilite dalle leggi e dai regolamenti e, se trattasi di donne, ogni volta che sia possibile, con l'assistenza di personale femminile.

Nella esecuzione dei trasferimenti sono adottate le opportune cautele per proteggere i soggetti dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità, nonchè per ridurre, nei limiti del possibile, i disagi.

Nei casi indicati dai regolamenti è consentito l'uso di abiti civili.

Art. 62.

(*Dimissione*)

La dimissione dei detenuti e degli internati è eseguita senza indugio dalla direzione dell'istituto in base ad ordine scritto della competente Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Art. 61.

(*Nascite, matrimoni, decessi*)

Identico.

Identico.

La salma è messa immediatamente a disposizione dei congiunti o delle altre persone di cui all'articolo 56 della presente legge che ne facciano richiesta.

Art. 62.

(*Trasferimenti*)

I trasferimenti dei detenuti e degli internati adulti vengono eseguiti rispettivamente dal personale dell'Arma dei carabinieri e dal Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e con le modalità stabilite dalle leggi e dai regolamenti e, se trattasi di donne, con l'assistenza di personale femminile.

Nella esecuzione dei trasferimenti sono adottate le opportune cautele per proteggere i soggetti dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità, nonchè per ridurre i disagi.

Identico.

Art. 63.

(*Dimissione*)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Il direttore dell'istituto dà notizia della dimissione e, quando sia possibile, almeno tre mesi prima, al consiglio di aiuto sociale e al centro di servizio sociale del luogo in cui ha sede l'istituto ed a quelli del luogo dove il soggetto intende stabilire la sua residenza, comunicando tutti i dati necessari per gli opportuni interventi assistenziali.

Il direttore deve informare anticipatamente della dimissione il magistrato di sorveglianza nonchè l'autorità di pubblica sicurezza quando il soggetto deve essere sottoposto a misura di sicurezza.

La direzione dell'istituto, all'atto della dimissione, rilascia al soggetto, che abbia dato sicure prove di riadattamento alla vita sociale, un attestato di esse, con notizie circa la condotta tenuta e la eventuale qualificazione professionale conseguita.

I soggetti, che ne siano privi, vengono provvisti di un corredo di vestiario civile.

CAPO II

Semilibertà, licenze e liberazione anticipata

Art. 63.

(Regime di semilibertà)

Il regime di semilibertà consiste nella concessione di trascorrere parte del giorno fuori dall'istituto per partecipare ad attività lavorative o istruttive.

I detenuti ammessi al regime di semilibertà sono destinati in appositi istituti o apposite sezioni autonome di istituti ordinari; indossano abiti civili.

L'ammissione al regime di semilibertà è disposta dal magistrato di sorveglianza, su proposta del direttore, in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento e al fine di favorire il graduale reinserimento dei soggetti nella società.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Il direttore dell'istituto dà notizia della dimissione, almeno tre mesi prima, al consiglio di aiuto sociale e al centro di servizio sociale del luogo in cui ha sede l'istituto ed a quelli del luogo dove il soggetto intende stabilire la sua residenza, comunicando tutti i dati necessari per gli opportuni interventi assistenziali.

Identico.

Il consiglio di disciplina dell'istituto, all'atto della dimissione o successivamente, rilascia al soggetto, che lo richieda, un attestato con l'eventuale qualificazione professionale conseguita e notizie obbiettive circa la condotta tenuta.

Identico.

CAPO II

Semilibertà, licenze e liberazione anticipata

Art. 64.

(Regime di semilibertà)

Nel corso della espiazione della pena, può disporsi la semilibertà del condannato.

Il regime di semilibertà consiste:

a) nell'affidamento del condannato al servizio sociale fuori dell'istituto di pena;

b) nella concessione al detenuto di trascorrere parte del giorno fuori dall'istituto per partecipare ad attività lavorative ed istruttive.

I detenuti ammessi al regime di semilibertà di cui alla lettera b) sono destinati in appositi istituti o apposite sezioni autonome di istituti ordinari e indossano abiti civili.

(Segue: *Testo del Governo*)

Al regime di semilibertà possono essere ammessi i condannati a pena detentiva per un tempo superiore a tre anni e i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro.

Se la pena detentiva è inferiore ai cinque anni, l'ammissione al regime di semilibertà può avvenire negli ultimi sei mesi dell'esecuzione; se la pena detentiva è superiore ai cinque anni ma inferiore ai dieci, l'ammissione può avvenire negli ultimi dodici mesi; se la pena detentiva è superiore ai dieci anni, l'ammissione può avvenire negli ultimi diciotto mesi.

Non può essere ammesso al regime di semilibertà il condannato che, dopo l'esecuzione della pena, debba essere sottoposto ad una misura di sicurezza detentiva.

Il direttore dell'istituto stabilisce le modalità di esecuzione in conformità del regolamento e controlla direttamente o per mezzo del servizio sociale il comportamento del soggetto, riferendone periodicamente al magistrato di sorveglianza.

Il regime di semilibertà può essere, in ogni tempo, revocato dal magistrato di sorveglianza.

L'ammesso al regime di semilibertà che rimane assente dall'istituto, senza giustificato motivo, per non più di tre ore oltre il termine stabilito per il rientro, è punito in via disciplinare e può essere proposto per la revoca della concessione.

Se l'assenza si protrae per un tempo maggiore il condannato è punibile a norma della prima parte dell'articolo 385 del codice penale ed è applicabile la disposizione dell'ultima parte dello stesso articolo.

La denuncia per il delitto di cui al comma precedente importa la sospensione del beneficio e la condanna ne importa la revoca.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Art. 65.

(Ammissione alla semilibertà)

Al regime di semilibertà di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente possono essere ammessi i condannati a pena detentiva per un tempo non superiore a due anni; al regime di semilibertà di cui alla lettera *b*) dell'articolo precedente possono essere ammessi i condannati a pena detentiva per un tempo superiore a due anni, ed i sottoposti alle misure di sicurezza detentive.

Per il computo della durata delle pene di cui al comma precedente non si tiene conto della pena pecuniaria inflitta congiuntamente alla pena detentiva e convertita a norma di legge.

Il condannato a pena detentiva superiore a due anni è ammesso al regime di semilibertà di cui alla lettera *b*) dell'articolo precedente soltanto dopo l'espiazione di almeno metà della pena.

L'ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento e al fine di favorire il graduale reinserimento del soggetto nella società.

Il provvedimento di semilibertà può essere in ogni tempo revocato quando il soggetto non si appalesi idoneo al trattamento.

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 64.

(*Licenza al condannato
ammesso al regime di semilibertà*)

Al condannato ammesso al regime di semilibertà il magistrato di sorveglianza, su proposta del direttore dell'istituto, può concedere una o più licenze, a titolo di premio, di durata non superiore nel complesso a giorni trenta.

Durante la licenza il condannato è sottoposto al regime della libertà vigilata.

Se il condannato, durante la licenza, trasgredisce agli obblighi imposti, il magistrato di sorveglianza revoca la licenza, indipendentemente dalla revoca dell'ammissione al regime di semilibertà prevista dall'ottavo comma dell'articolo precedente.

Al condannato che, allo scadere della licenza o dopo la revoca di essa, non rientra in istituto sono applicabili le disposizioni di cui ai commi nono e decimo dell'articolo precedente.

Art. 65.

(*Licenze per i sottoposti
a misure di sicurezza detentive*)

Ai sottoposti a misure di sicurezza detentive può essere concessa una licenza di sei mesi nel periodo immediatamente precedente alla scadenza fissata per il riesame di pericolosità.

Ai sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro può essere concessa, per gravi esigenze personali o familiari, una licenza di durata non superiore a giorni quindici; ai predetti può essere concessa una licenza di durata non superiore a giorni trenta, una volta all'anno, al fine di favorirne il riadattamento sociale.

Le licenze sono concesse dal magistrato di sorveglianza.

Durante la licenza i soggetti sono in stato di libertà vigilata.

Se nel corso della licenza l'internato commette un reato o contravviene agli obblighi impostigli con la libertà vigilata, il magistrato di sorveglianza revoca la licenza.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Art. 66.

(*Licenza al condannato
ammesso al regime di semilibertà*)

Al condannato ammesso al regime di semilibertà di cui alla lettera *b*) dell'articolo 64 possono essere concesse a titolo di premio una o più licenze di durata non superiore nel complesso a giorni trenta all'anno.

Identico.

La licenza è revocabile indipendentemente dalla revoca del regime di semilibertà.

Soppresso.

Art. 67.

(*Licenze per i sottoposti
a misure di sicurezza detentive*)

Identico.

Identico.

Soppresso.

Identico.

Se nel corso della licenza l'internato commette un reato o contravviene agli obblighi impostigli con la libertà vigilata, la licenza può essere revocata.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 66.

(Liberazione anticipata)

La liberazione anticipata consiste in un abbuono di pena fino a un massimo di giorni dieci per ciascun semestre di pena detentiva scontata.

Il beneficio è concesso al condannato a pena detentiva temporanea superiore ai due anni che si sia distinto per avere dato prove evidenti di attiva partecipazione all'opera rieducativa.

A tal fine il consiglio di disciplina, allo scadere di ciascun semestre, inoltra proposta motivata al magistrato di sorveglianza, il quale decide con provvedimento non soggetto a reclamo.

La concessione del beneficio è comunicata all'ufficio del pubblico ministero presso la corte o il tribunale che ha emesso il provvedimento di esecuzione o al pretore se tale provvedimento è stato da lui emesso.

La condanna per delitto commesso nel corso della esecuzione successivamente alla concessione del beneficio ne comporta la revoca, che è dichiarata dal magistrato di sorveglianza se l'esecuzione è ancora in corso. Se l'esecuzione è cessata si provvede ai sensi dell'articolo 590 del codice di procedura penale.

Nel computo della quantità di pena scontata per l'ammissione alla liberazione condizionale la parte di pena detratta ai sensi del presente articolo si considera come scontata.

Art. 67.

*(Norme particolari
per il condannato all'ergastolo)*

Al condannato all'ergastolo che si sia distinto per avere dato prove evidenti di attiva partecipazione all'opera rieducativa può essere concessa, con le modalità previste dall'articolo 66, per ciascun semestre di pena detentiva scontata, la riduzione fino ad un massimo di giorni dieci sul limite di pena previsto dall'articolo 176 del codice penale per l'ammissione alla liberazione condizionale.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Art. 68.

(Liberazione anticipata)

La liberazione anticipata consiste in un abbuono di pena fino a un massimo di giorni venti per ciascun semestre di pena detentiva scontata.

Il beneficio è concesso al condannato a pena detentiva che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione.

Soppresso.

Identico.

La condanna per delitto commesso nel corso della esecuzione successivamente alla concessione del beneficio ne comporta la revoca.

Identico.

Art. 69.

*(Disposizioni
per il condannato all'ergastolo)*

Per la pena dell'ergastolo si applicano, in quanto compatibili, le norme sancite dal presente ordinamento per l'esecuzione della pena di reclusione.

(Segue: *Testo del Governo*)

La condanna per delitto commesso nel corso della carcerazione successivamente alla concessione del beneficio comporta, se la esecuzione è ancora in corso, la revoca del beneficio che è dichiarata dal magistrato di sorveglianza.

CAPO III

Liberazione condizionale e libertà vigilata

Art. 68.

(Liberazione condizionale)

Il direttore dell'istituto, avuto riguardo al grado di riadattamento sociale del condannato, ne può proporre la liberazione condizionale se ricorrono le condizioni previste dalla legge.

Il condannato che si trova nelle condizioni previste dalla legge può rivolgere al magistrato di sorveglianza istanza di liberazione condizionale.

Sull'istanza il direttore dell'istituto esprime il parere con riguardo al grado di riadattamento sociale del condannato.

Il direttore dell'istituto, nei casi previsti dai commi precedenti, deve valutare tra l'altro se il condannato si sia spontaneamente adoperato, in rapporto alle sue possibilità, per risarcire il danno cagionato o per alleviare le condizioni delle vittime del delitto.

Il magistrato di sorveglianza dichiara, con decreto, inammissibile la proposta o l'istanza ove non ricorrano le condizioni di legge; altrimenti ne cura l'inoltro al Ministero con motivato parere.

Nell'esercizio delle attribuzioni di cui ai commi precedenti, il direttore dell'istituto e il magistrato di sorveglianza si avvalgono dei dati forniti dagli organi tecnici preposti al trattamento e dal centro del servizio sociale e, ove occorra, dispongono ulteriori accertamenti.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)**Soppresso.**

CAPO III

Liberazione condizionale e libertà vigilata

Art. 70.

(Liberazione condizionale)

La liberazione condizionale, oltre che richiesta dal condannato, può essere proposta dal direttore dell'istituto o dal consiglio di disciplina.

Soppresso.**Soppresso.****Soppresso.****Soppresso.****Soppresso.**

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 69.

(Modalità di esecuzione della libertà vigilata)

I sottoposti alla libertà vigilata, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 228 del codice penale, sono affidati dal magistrato di sorveglianza al servizio sociale, al fine del loro reinserimento nell'ambiente libero.

CAPO IV

Remissione del debito per spese di giustizia e di mantenimento

Art. 70.

(Remissione del debito)

Il debito conseguente alle obbligazioni di cui ai numeri 2) e 3) dell'articolo 145 del codice penale può essere rimesso, nella misura massima della metà del suo ammontare, nei confronti dei condannati che si sono distinti per condotta esemplare.

Il beneficio previsto dal comma precedente è concesso all'atto della dimissione, su proposta del direttore, con decreto motivato del magistrato di sorveglianza.

La condotta si considera esemplare quando il liberando, durante la detenzione, abbia manifestato costante impegno e dedizione al lavoro e all'apprendimento scolastico e professionale.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Art. 71.

(Modalità di esecuzione della libertà vigilata)

I sottoposti alla libertà vigilata, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 228 del codice penale, sono affidati al servizio sociale, al fine del loro reinserimento nell'ambiente libero.

CAPO IV

Remissione del debito per spese di giustizia

Art. 72.

(Remissione del debito)

Il debito per le somme dovute a titolo di rimborso delle spese del procedimento può essere rimesso, nei confronti dei condannati che si sono distinti per condotta esemplare.

Soppresso.*Identico.*

Art. 73.

(Legittimazione alle richieste dei benefici)

Il trattamento ed i benefici di cui agli articoli 64, 65, 66, 67, 68 e 70 possono esser richiesti dal condannato e dai suoi prossimi congiunti o proposti dai direttori, e dagli addetti al trattamento del condannato di cui agli articoli 84, 85 e 86.

(Segue: *Testo del Governo*)

TITOLO VI
VIGILANZA
DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA.
VISITE AGLI ISTITUTI

CAPO I

Vigilanza del procuratore generale della Repubblica e del procuratore della Repubblica

Art. 71.

*(Funzioni di vigilanza
del procuratore generale della Repubblica)*

Il procuratore generale della Repubblica vigila sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti nella organizzazione e nel funzionamento degli istituti di prevenzione e di pena del distretto ed esercita tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 72.

*(Funzioni di vigilanza
del procuratore della Repubblica)*

Il procuratore della Repubblica vigila affinché la custodia preventiva sia attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti; segnala al Ministero le deficienze riscontrate e formula proposte per la loro eliminazione.

Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni esercita le predette funzioni nei confronti dei minori degli anni diciotto in stato di custodia preventiva.

CAPO II

Magistrato di sorveglianza

Art. 73.

(Uffici di sorveglianza)

Gli uffici di sorveglianza sono costituiti presso i tribunali esistenti nelle sedi di cui alla tabella A allegata alla presente legge ed hanno giurisdizione sulle circoscrizioni dei tribunali indicati nella citata tabella.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

TITOLO VI
VIGILANZA
DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA.
VISITE AGLI ISTITUTI

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

CAPO I

Magistrato di sorveglianza

Art. 74.

(Uffici di sorveglianza)

Identico.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

Ai detti uffici, per l'esercizio delle funzioni elencate nell'articolo successivo, sono assegnati magistrati di appello e di tribunale, nonchè personale del ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie e personale esecutivo e subalterno.

I magistrati addetti agli uffici di sorveglianza non devono essere adibiti ad altre funzioni giudiziarie.

Art. 74.

(Funzioni del magistrato di sorveglianza)

Il magistrato di sorveglianza, oltre ad esercitare le funzioni attribuite al giudice di sorveglianza dai codici penale e di procedura penale e dalle altre leggi, vigila affinchè la esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive sia attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti; soprintende alla esecuzione delle misure di sicurezza personali non detentive; interviene nell'assistenza ai dimessi dagli istituti di prevenzione e di pena e svolge le altre funzioni previste dalla presente legge e dal regolamento.

Il magistrato di sorveglianza decide sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti l'osservanza delle norme circa:

a) la corrispondenza della remunerazione alla qualifica lavorativa attribuita, la durata del tirocinio gratuito, il riposo festivo e le assicurazioni sociali;

b) il rimborso all'Erario delle spese di mantenimento;

c) la facoltà di disporre del peculio;

d) l'esercizio del potere disciplinare per quanto attiene alla specie ed alla durata

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Art. 75.

(Funzioni del magistrato di sorveglianza)

Il magistrato di sorveglianza vigila sull'organizzazione degli istituti di prevenzione e di pena e prospetta al Ministero le esigenze dei vari servizi, con riguardo all'attuazione del trattamento rieducativo.

Esercita, altresì, la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia degli imputati sia attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti.

Approva il programma di trattamento di cui all'ultimo comma dell'articolo 15, e, nel corso del suo svolgimento, impartisce le disposizioni che ritiene opportune in ordine alla tutela dei diritti e degli interessi dei detenuti e degli internati, nonchè al fine della loro rieducazione.

Soprintende, inoltre, alla esecuzione delle misure di sicurezza personali non detentive; interviene nell'assistenza ai dimessi dagli istituti di prevenzione e di pena e svolge le altre funzioni attribuite al giudice di sorveglianza dai codici penale e di procedura penale e dalle altre leggi.

Identico:

a) la corrispondenza della remunerazione alla qualifica lavorativa attribuita, la durata del tirocinio, il riposo festivo e le assicurazioni sociali;

soppresso;

soppresso;

b) l'esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza dell'organo di-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

massima della punizione, alla costituzione e alla competenza dell'organo disciplinare, alla contestazione degli addebiti ed alla facoltà di discolpa.

Il magistrato di sorveglianza se ritiene infondato il reclamo lo rigetta, altrimenti adotta i provvedimenti del caso.

Il magistrato di sorveglianza dà motivato parere sulle proposte e sulle istanze di liberazione condizionale in conformità dell'articolo 68 e sulle proposte di grazia formulate dal direttore dell'istituto.

Il magistrato di sorveglianza segnala al Ministero ed al procuratore generale gli inconvenienti riscontrati nella esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive e formula le proposte per la eliminazione di tali inconvenienti.

CAPO III

Visite agli istituti

Art. 75.

(Visite agli istituti)

Gli istituti penitenziari non possono essere visitati senza autorizzazione del Ministero.

L'autorizzazione non occorre per:

a) i Ministri, i Sottosegretari di Stato, i membri del Parlamento e i componenti del Consiglio superiore della magistratura;

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolpa.

Il magistrato di sorveglianza provvede altresì in ordine alla semilibertà, alle licenze, alla liberazione anticipata, alla liberazione condizionale ed alla remissione del debito, con ordinanza motivata, sentiti l'interessato ed il suo difensore, avvalendosi, per la decisione, della consulenza di tecnici del trattamento.

Avverso tale ordinanza, notificata all'interessato, al suo difensore e al pubblico ministero, è ammessa impugnazione alla Corte di appello territorialmente competente da parte dello stesso pubblico ministero per violazione di legge e da parte del detenuto o dell'internato o del difensore da essi nominato anche per motivi di merito.

L'impugnazione ed i relativi motivi devono essere proposti entro 15 giorni dalla data della notifica del provvedimento.

Entro 30 giorni dalla ricezione della impugnazione da parte della Cancelleria, la Corte di appello decide, in camera di consiglio, con le modalità e nelle forme di cui al sesto comma.

Contro tale provvedimento è ammesso ricorso per Cassazione per violazione di legge, entro 20 giorni dalla data di notificazione della decisione.

CAPO II.

Visite agli istituti

Art. 76.

*(Visite agli istituti)**Identico.**Identico:*

a) i Ministri, i Sottosegretari di Stato, i membri del Parlamento, i presidenti dei Consigli e delle Giunte regionali e i componenti del Consiglio superiore della magistratura;

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

b) il presidente della Corte d'appello ed il procuratore generale della Repubblica, il presidente del tribunale ed il procuratore della Repubblica, nonchè i magistrati di sorveglianza, nell'ambito del distretto o circondario in cui esercitano le loro funzioni;

c) ogni altro magistrato nell'esercizio delle sue funzioni;

d) il direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e i magistrati e i funzionari da lui delegati;

e) gli ispettori generali dell'Amministrazione penitenziaria;

f) il prefetto della provincia;

g) il medico provinciale;

h) il questore della provincia;

i) gli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia;

l) l'ordinario diocesano;

m) l'ispettore dei cappellani.

L'autorizzazione non occorre nemmeno per coloro che accompagnano le persone di cui al comma precedente per ragioni del loro ufficio.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accedere agli istituti, per ragioni del loro ufficio, previa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria.

Possono accedere agli istituti, con l'autorizzazione del direttore, i ministri del culto cattolico e i ministri di altri culti nell'esercizio del loro ministero nonchè i componenti del consiglio di aiuto sociale, gli assistenti volontari e gli assistenti sociali non appartenenti al servizio sociale penitenziario, per lo svolgimento delle loro attività.

Art. 76.

(Modalità delle visite)

I visitatori non appartenenti all'Ordine giudiziario o all'Amministrazione penitenziaria sono accompagnati dal direttore o da persona da lui delegata ed è loro vietato

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

b) *identico*;

c) ogni altro magistrato per l'esercizio delle sue funzioni;

d) *identico*;

e) *identico*;

f) *identico*;

g) *identico*;

h) *identico*;

i) *identico*;

l) l'ordinario diocesano per l'esercizio del suo ministero;

m) *identico*.

Identico.

Identico.

Possono accedere agli istituti, con l'autorizzazione del direttore, i ministri del culto cattolico e i ministri di altri culti per l'esercizio del loro ministero nonchè i componenti del consiglio di aiuto sociale, gli assistenti volontari e gli assistenti sociali non appartenenti al servizio sociale penitenziario, per lo svolgimento delle loro attività.

Soppresso.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

trattare alla presenza dei detenuti o degli internati argomenti relativi al comportamento di costoro, alla disciplina e all'ordine interno o che, comunque, possano arrecare turbamento alla vita dell'istituto.

TITOLO VII

SERVIZIO SOCIALE E ASSISTENZA

CAPO I

Servizio sociale

Art. 77.

(Centri di servizio sociale)

Nelle sedi degli uffici di sorveglianza sono istituiti centri di servizio sociale per adulti.

Il Ministro per la grazia e la giustizia può disporre, con suo decreto, che per più uffici di sorveglianza sia istituito un solo centro di servizio sociale stabilendone la sede.

I centri di servizio sociale dipendono dall'Amministrazione penitenziaria e la loro organizzazione è disciplinata dal regolamento.

Il personale dei centri svolge, su richiesta del magistrato di sorveglianza, le inchieste sociali utili a fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza e per la concessione della liberazione condizionale; presta la sua opera per assicurare il reinserimento nella vita libera dei sottoposti a misure di sicurezza non detentive.

Presta, inoltre, su richiesta delle direzioni degli istituti e dei consigli di aiuto sociale, opera di consulenza ed ogni altra attività per favorire il buon esito del trattamento penitenziario e post-penitenziario.

CAPO II

Assistenza

Art. 78.

(Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto)

Presso la direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena è istituita la cassa

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

TITOLO VII

SERVIZIO SOCIALE E ASSISTENZA

CAPO I

Servizio sociale

Art. 77.

*(Centri di servizio sociale)**Identico.**Identico.**Identico.*

Il personale dei centri svolge, su richiesta del magistrato di sorveglianza, le inchieste sociali utili a fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza e per il trattamento dei detenuti e degli internati di cui al titolo V; presta la sua opera per assicurare il reinserimento nella vita libera dei sottoposti a misure di sicurezza non detentive.

Identico.

CAPO II

Assistenza

Art. 78.

*(Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto)**Identico.*

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto.

La cassa ha personalità giuridica ed è amministrata con le norme della contabilità di Stato.

Per il bilancio, l'amministrazione e il servizio della cassa si applicano le norme previste dall'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547.

La cassa è amministrata da un consiglio composto:

- 1) dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena, presidente;
- 2) da un rappresentante del Ministero del tesoro;
- 3) da un rappresentante del Ministero dell'interno;
- 4) da un rappresentante dell'Opera nazionale maternità e infanzia.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della direzione generale.

Nessuna indennità o retribuzione è dovuta alle persone suddette.

Il patrimonio della cassa è costituito, oltre che dai lasciti, donazioni o altre contribuzioni, dalle somme costituenti le differenze fra mercede e remunerazione di cui all'articolo 48.

I fondi della cassa sono destinati a soccorrere e ad assistere le vittime che a causa del delitto si trovino in condizioni di comprovato bisogno.

Art. 79.

(Consigli di aiuto sociale)

Il consiglio di patronato di cui all'articolo 149 del codice penale assume la denominazione di « consiglio di aiuto sociale ».

Detto consiglio, oltre alle attribuzioni previste dal citato articolo 149, ha quella di provvedere al soccorso e alla assistenza alle vittime del delitto in stato di comprovato bisogno.

Il consiglio di aiuto sociale ha personalità giuridica, è sottoposto alla vigilanza del Mi-

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

La cassa ha personalità giuridica, è amministrata con le norme della contabilità di Stato e può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

*Identico.**Identico.**Identico.**Identico.**Identico.**Identico.*

Art. 79.

*(Consigli di aiuto sociale)**Identico.**Identico.**Identico.*

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

nistero di grazia e giustizia e può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Nel capoluogo di ciascun circondario è costituito un consiglio di aiuto sociale.

Il consiglio è presieduto dal procuratore della Repubblica e di esso fanno parte il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni o altro magistrato da lui designato, un magistrato di sorveglianza, un rappresentante del prefetto, il sindaco o un suo delegato, il questore o un suo delegato, il medico provinciale, il dirigente dell'ufficio provinciale del lavoro, un rappresentante della federazione provinciale dell'Opera nazionale per la maternità e infanzia, un rappresentante dell'ordinario diocesano, i direttori degli istituti penitenziari del circondario. Ne fanno parte, inoltre, sei componenti nominati dal procuratore della Repubblica fra i rappresentanti degli enti o associazioni assistenziali, nonché fra persone notoriamente benemerite nel campo dell'assistenza.

I componenti del consiglio di aiuto sociale prestano la loro opera gratuitamente.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e la giustizia, può essere disposta la fusione di più consigli di aiuto sociale in un unico ente.

Alle spese necessarie per lo svolgimento dei compiti del consiglio di aiuto sociale nel settore dell'assistenza penitenziaria e post-penitenziaria si provvede:

1) con le assegnazioni della cassa delle ammende di cui all'articolo 149 del codice penale e dell'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547;

2) con lo stanziamento annuale previsto dalla legge 23 maggio 1956, n. 491;

3) con i proventi delle manifatture carcerarie assegnati annualmente con decreto del Ministro per il tesoro sul bilancio della cassa delle ammende nella misura del 50 per cento del loro ammontare;

4) con gli altri fondi costituenti il patrimonio dell'ente.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)*Identico.*

Il consiglio è presieduto dal procuratore della Repubblica e di esso fanno parte il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni o altro magistrato da lui designato, un magistrato di sorveglianza, un rappresentante del prefetto, il sindaco o un suo delegato, il questore o un suo delegato, il medico provinciale, il dirigente dell'ufficio provinciale del lavoro, un rappresentante della federazione provinciale dell'Opera nazionale per la maternità e infanzia, un rappresentante dell'ordinario diocesano, i direttori degli istituti penitenziari del circondario. Ne fanno parte, inoltre, sei componenti nominati dal procuratore della Repubblica fra i designati dagli Enti pubblici qualificati nell'assistenza sociale.

*Identico.**Identico.**Identico:*

1) con le assegnazioni della cassa delle ammende di cui all'articolo 149 del codice penale ed all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547;

2) *identico;*

3) *identico;*

4) con i fondi ordinari di bilancio;

5) *identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

Alle spese necessarie per lo svolgimento dei compiti del consiglio di aiuto sociale nel settore del soccorso e dell'assistenza alle vittime del delitto si provvede con le assegnazioni della cassa prevista dall'articolo 78 e con i fondi costituiti da lasciti, donazioni o altre contribuzioni ricevuti dall'ente a tale scopo.

Il regolamento stabilisce l'organizzazione interna e le modalità del funzionamento del consiglio di aiuto sociale.

Art. 80.

(Attività del consiglio di aiuto sociale per la assistenza penitenziaria e post-penitenziaria)

Il consiglio di aiuto sociale svolge le seguenti attività:

1) cura che siano fatte frequenti visite ai liberandi, al fine di favorire, con opportuni consigli e aiuti, il loro reinserimento nella vita sociale;

2) cura che siano raccolte tutte le notizie occorrenti per accertare i reali bisogni dei liberandi e studia il modo di provvedervi, secondo le loro attitudini e le condizioni familiari;

3) assume notizie sulle possibilità di collocamento al lavoro nel circondario e svolge, anche a mezzo del comitato di cui all'articolo seguente, opera diretta ad assicurare una occupazione ai liberati che abbiano o stabiliscano residenza nel circondario stesso;

4) organizza, anche con il concorso di enti o di privati, corsi di addestramento e lavorazioni per i liberati che hanno bisogno di integrare la loro preparazione professionale e che non possono immediatamente trovare lavoro;

5) cura il mantenimento delle relazioni dei detenuti e degli internati con le loro famiglie;

6) segnala alle autorità e agli enti competenti i bisogni delle famiglie dei detenuti e degli internati, che rendono necessari speciali interventi;

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Identico.

Identico.

Art. 80.

(Attività del consiglio di aiuto sociale per la assistenza penitenziaria e post-penitenziaria)

Identico:

1) *identico;*

2) *identico;*

3) *identico;*

4) *identico;*

5) *identico;*

6) *identico;*

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo del Governo)

7) concede, eccezionalmente, sussidi in denaro o in natura;

8) coordina l'attività assistenziale degli enti e delle associazioni pubbliche e private nonché delle persone che svolgono opera di assistenza e beneficenza diretta ad assicurare il più efficace e appropriato intervento in favore dei liberati e dei familiari dei detenuti e degli internati;

9) segnala al Ministero gli enti, le associazioni e le persone meritevoli della concessione del diploma al merito della redenzione sociale.

Art. 81.

(Comitato per l'occupazione degli assistiti dal consiglio di aiuto sociale)

Al fine di favorire l'avviamento al lavoro dei dimessi dagli istituti di prevenzione e di pena, presso ogni consiglio di aiuto sociale, ovvero presso l'ente di cui al comma settimo dell'articolo 79, è istituito il comitato per l'occupazione degli assistiti dal consiglio di aiuto sociale.

Di tale comitato, presieduto dal presidente del consiglio di aiuto sociale o da un magistrato da lui delegato, fanno parte quattro esponenti rispettivamente dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e dell'artigianato locale, designati dal presidente della Camera di commercio, dell'industria e della agricoltura, tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei prestatori d'opera, un rappresentante dei coltivatori diretti, il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione penitenziaria e un assistente sociale del centro di servizio sociale di cui all'articolo 77.

I componenti del comitato sono nominati dal presidente del consiglio di aiuto sociale.

(Segue: Testo approvato dalla Commissione)

7) concede sussidi in denaro o in natura;

8) *identico*;

9) *identico*.

Art. 81.

(Comitato per l'occupazione degli assistiti dal consiglio di aiuto sociale)

Identico.

Di tale comitato, presieduto dal presidente del consiglio di aiuto sociale o da un magistrato da lui delegato, fanno parte quattro esponenti rispettivamente dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e dell'artigianato locale, designati dal presidente della Camera di commercio, dell'industria, dell'artigianato e dell'agricoltura, tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei prestatori d'opera, designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, un rappresentante dei coltivatori diretti, il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione penitenziaria e un assistente sociale del centro di servizio sociale di cui all'articolo 77.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 82.

(Assistenti volontari)

L'Amministrazione penitenziaria può autorizzare persone benemerite nel campo della assistenza e dell'educazione a visitare gli istituti penitenziari allo scopo di partecipare all'opera rivolta al sostegno morale dei detenuti e degli internati, alla cura dei rapporti con i familiari e al futuro reinserimento nella vita sociale.

Gli assistenti volontari possono cooperare nelle attività culturali e ricreative dell'istituto sotto la guida del direttore, il quale ne coordina l'azione con quella di tutto il personale addetto al trattamento.

Gli assistenti volontari possono collaborare coi centri di servizio sociale per l'assistenza ai dimessi e alle loro famiglie.

Art. 83.

(Attività del consiglio di aiuto sociale per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto)

Il consiglio di aiuto sociale, nel settore del soccorso e della assistenza alle vittime del delitto, svolge le seguenti attività:

1) presta soccorso, con la concessione di sussidi in natura o in denaro, alle vittime del delitto;

2) provvede all'assistenza in favore dei minorenni orfani a causa del delitto.

TITOLO VIII

PERSONALE

Art. 84.

(Personale dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena)

Agli istituti di prevenzione e di pena per adulti, oltre il personale previsto dalle leggi

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Art. 82.

*(Assistenti volontari)**Identico.*

Art. 83.

*(Attività del consiglio di aiuto sociale per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto)**Identico.*

TITOLO VIII

PERSONALE

Art. 84.

*(Personale dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena)**Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

vigenti, sono addetti gli assistenti sociali e gli educatori con le attribuzioni di cui agli articoli 85 e 86.

Gli assistenti sociali sono addetti anche ai centri di servizio sociale previsti dall'articolo 77.

Per esigenze particolari e transitorie degli istituti di prevenzione e di pena l'Amministrazione può avvalersi di personale aggregato giornaliero entro limiti numerici da concordare, annualmente, con il Ministero del tesoro.

Al personale aggregato giornaliero è attribuito un trattamento ragguagliato a giornata e non superiore a quello previsto per il corrispondente personale aggregato.

Art. 85.

(Attribuzioni degli assistenti sociali)

Gli assistenti sociali della carriera direttiva esercitano le attribuzioni previste dagli articoli 9, 10 e 11 della legge 16 luglio 1962, n. 1085, nell'ambito dei centri di servizio sociale di cui all'articolo 77 della presente legge o presso gli istituti di prevenzione e di pena.

Gli assistenti sociali della carriera di concetto, in relazione alle attività indicate nell'articolo 77, partecipano all'osservazione della personalità dei detenuti e degli internati, curano i rapporti dei medesimi con i loro familiari e operano nell'ambiente esterno al fine di rimuovere le difficoltà che possono ostacolare il reinserimento dei soggetti nella vita familiare e sociale.

Gli assistenti sociali svolgono attività di servizio sociale anche in favore degli imputati, quando sia consentito.

Esercitano opera di vigilanza e assistenza nei confronti dei sottoposti a misure di sicurezza personali non detentive e prestano assistenza ai dimessi che la richiedono.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Identico.

Identico.

Al personale aggregato giornaliero è attribuito lo stesso trattamento ragguagliato a giornata previsto per il corrispondente personale aggregato.

Art. 85.

(Attribuzioni degli assistenti sociali)

Identico.

Gli assistenti sociali della carriera di concetto, in relazione alle attività indicate nell'articolo 77, partecipano all'attività di gruppo per l'osservazione scientifica della personalità dei detenuti e degli internati, curano i rapporti dei medesimi con i loro familiari e operano nell'ambiente esterno al fine di rimuovere le difficoltà che possono ostacolare il reinserimento dei soggetti nella vita familiare e sociale.

Identico.

Identico.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 86.

(Attribuzioni degli educatori)

Gli educatori partecipano alla osservazione della personalità dei detenuti e degli internati e attendono al trattamento rieducativo individuale o di gruppo, coordinando la loro azione con quella di tutto il personale addetto alle attività concernenti la rieducazione.

Essi svolgono, quando sia consentito, attività educative anche nei confronti degli imputati.

Collaborano, inoltre, nella tenuta della biblioteca e nella distribuzione dei libri, delle riviste e dei giornali ed organizzano le attività di tempo libero.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 87.

(Ruoli organici del personale di servizio sociale e degli educatori)

La tabella dell'organico del personale della carriera direttiva di servizio sociale, annessa alla legge 16 luglio 1963, n. 1085, è sostituita dalla tabella *B* allegata alla presente legge.

Il personale della carriera direttiva di servizio sociale, oltre alle attribuzioni previste dalla citata legge, coordina e partecipa alle attività di cui all'articolo 77 della presente legge.

Sono istituiti i ruoli organici delle carriere di concetto degli educatori per adulti e degli assistenti sociali per adulti.

Le dotazioni organiche dei ruoli, di cui al precedente comma, sono stabilite rispettivamente dalle tabelle *C* e *D* allegate alla presente legge.

Al personale della carriera direttiva di servizio sociale, qualora sia addetto al servizio

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Art. 86.

(Attribuzioni degli educatori)

Gli educatori partecipano all'attività di gruppo per l'osservazione scientifica della personalità dei detenuti e degli internati e attendono al trattamento rieducativo individuale o di gruppo, coordinando la loro azione con quella di tutto il personale addetto alle attività concernenti la rieducazione.

*Identico.**Identico.*

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 87.

*(Ruoli organici del personale di servizio sociale e degli educatori)**Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

sociale per adulti, e al personale delle carriere di concetto degli educatori per adulti e degli assistenti sociali per adulti si applicano le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e del regolamento degli impiegati civili di ruolo dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, e successive modificazioni.

Le materie di esame e la composizione delle commissioni per i concorsi di ammissione e di progressione nella carriera dei ruoli sopraindicati, anche per quanto concerne il personale della carriera direttiva di servizio sociale, saranno stabilite col regolamento di esecuzione.

Art. 88.

(Concorso per esame speciale per l'accesso al ruolo della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti)

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero di grazia e giustizia indirà un concorso, per esame speciale, di accesso al ruolo della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti, istituito dal precedente articolo, nel limite del dieci per cento della complessiva dotazione organica del ruolo stesso.

Tale concorso è riservato, indipendentemente dai limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni per l'accesso agli impieghi dello Stato, a coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono, di fatto, a qualunque titolo, e con carattere continuativo da almeno un anno, attività di assistente sociale presso gli istituti di prevenzione e pena per adulti e siano forniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Art. 88.

(Concorso per esame speciale per l'accesso al ruolo della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Il concorso di cui al presente articolo consiste in una prova orale avente per oggetto le seguenti materie:

- 1) teoria e pratica del servizio sociale;
- 2) psicologia generale;
- 3) nozioni di diritto e procedura penale;
- 4) regolamenti per gli istituti di prevenzione e di pena.

La Commissione esaminatrice è presieduta dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena o dal magistrato che ne fa le veci ed è composta dai seguenti membri:

un magistrato di Corte d'appello addetto alla Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena;

un docente universitario in neuropsichiatria o in psicologia;

un ispettore generale dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

un docente di materie di servizio sociale.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato del ruolo amministrativo della carriera direttiva della detta Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore (ex coefficiente 325).

Supereranno la prova i candidati che avranno riportato un punteggio non inferiore a sei decimi.

I vincitori del concorso saranno nominati:

a) alla qualifica di assistente sociale se abbiano prestato la loro opera continuativa di assistente sociale nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena per almeno dieci anni;

b) alla qualifica di assistente sociale aggiunto se abbiano prestato tale opera per almeno sette anni;

c) alla qualifica iniziale se abbiano prestato tale opera per un periodo inferiore a quattro anni.

Nei confronti di coloro i quali saranno inquadrati alle qualifiche di vice assistente sociale e di assistente sociale aggiunto ai sensi del precedente comma, gli anni di ser-

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del Governo*)

vizio di assistente sociale, prestato in modo continuativo nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena oltre i limiti rispettivamente di quattro e sette anni, sono computati ai fini della promozione alla qualifica immediatamente superiore.

Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina i vincitori del concorso hanno facoltà di chiedere il riscatto degli anni di servizio, prestati in modo continuativo in qualità di assistente sociale nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai fini del trattamento di quiescenza.

Art. 89.

(*Personale per gli uffici di sorveglianza*)

Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con il Ministro per il tesoro, sarà determinato il contingente dei magistrati e del personale di cui all'articolo 73 da assegnare a ciascun ufficio di sorveglianza nei limiti delle attuali complessive dotazioni organiche.

Art. 90.

(*Regolamenti di esecuzione*)

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con il Ministro per il tesoro, entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge, sarà emanato il regolamento di esecuzione. Per quanto concerne la materia della istruzione negli istituti di prevenzione e di pena il regolamento di esecuzione sarà emesso di concerto anche con il Ministro per la pubblica istruzione.

Fino all'emanazione del suddetto regolamento restano applicabili, in quanto non incompatibili con le norme della presente legge, le disposizioni del regolamento vigente.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Art. 89.

(*Personale per gli uffici di sorveglianza*)

Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con il Ministro per il tesoro, sarà determinato il contingente dei magistrati e del personale di cui all'articolo 74 da assegnare a ciascun ufficio di sorveglianza nei limiti delle attuali complessive dotazioni organiche.

Art. 90.

(*Regolamenti di esecuzione*)

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e la giustizia di concerto con il Ministro per il tesoro, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, sarà emanato il regolamento di esecuzione. Per quanto concerne la materia della istruzione negli istituti di prevenzione e di pena il regolamento di esecuzione sarà emesso di concerto anche con il Ministro per la pubblica istruzione.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 91.

(Onere finanziario)

L'ampliamento del ruolo organico della carriera direttiva degli assistenti sociali, l'istituzione del ruolo organico della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti e l'istituzione del ruolo organico della carriera di concetto degli educatori per gli istituti per adulti, previsti dalla presente legge, saranno attuati progressivamente nel termine di un quinquennio.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1968, valutato in lire 350.000.000, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto anno.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Art. 91.

(Onere finanziario)

Identico.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1971, valutato in lire 700.000.000, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto anno.

Identico.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

TABELLA A

SEDI E GIURISDIZIONI
DEGLI UFFICI DI SORVEGLIANZA

ANCONA - Tribunali di Ancona, Pesaro, Urbino.

MACERATA - Tribunali di Macerata, Ascoli Piceno, Camerino, Fermo.

BARI - Tribunali di Bari, Trani.

FOGGIA - Tribunali di Foggia, Lucera.

BOLOGNA - Tribunali di Bologna, Ferrara, Forlì, Ravenna, Rimini.

MODENA - Tribunale di Modena.

REGGIO EMILIA - Tribunali di Reggio Emilia, Parma, Piacenza.

BRESCIA - Tribunali di Brescia, Bergamo, Crema.

MANTOVA - Tribunali di Mantova, Cremona.

CAGLIARI - Tribunali di Cagliari, Oristano.

NUORO - Tribunali di Nuoro, Lanusei.

SASSARI - Tribunali di Sassari, Tempio Pausania.

CALTANISSETTA - Tribunali di Caltanissetta, Enna, Nicosia.

CATANIA - Tribunali di Catania, Caltagirone.

SIRACUSA - Tribunali di Siracusa, Ragusa, Modica.

CATANZARO - Tribunali di Catanzaro, Crotona, Nicastro, Vibo Valentia.

COSENZA - Tribunali di Cosenza, Rossano, Castrovillari, Paola.

REGGIO CALABRIA - Tribunali di Reggio Calabria, Locri, Palmi.

FIRENZE - Tribunali di Firenze, Arezzo, Prato.

SIENA - Tribunali di Siena, Grosseto, Montepulciano.

LIVORNO - Tribunale di Livorno.

PISA - Tribunali di Pisa, Lucca, Pistoia.

GENOVA - Tribunali di Genova, Chiavari, Imperia, San Remo, Savona.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

TABELLA A

SEDI E GIURISDIZIONI
DEGLI UFFICI DI SORVEGLIANZA*Identica.*

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

APUANIA MASSA - Tribunali di Apuania Massa, La Spezia.

L'AQUILA - Tribunali di L'Aquila, Avezzano, Lanciano, Sulmona.

PESCARA - Tribunali di Pescara, Chieti, Teramo, Vasto.

LECCE - Tribunali di Lecce, Brindisi.

MESSINA - Tribunali di Messina, Mistretta, Patti.

MILANO - Tribunali di Milano, Lodi, Monza.

PAVIA - Tribunali di Pavia, Vigevano, Voghera.

VARESE - Tribunali di Varese, Busto Arsizio, Como, Lecco, Sondrio.

NAPOLI - Tribunali di Napoli, Ariano Irpino, Avellino, Benevento.

CAMPOBASSO - Tribunali di Campobasso, Isernia, Larino.

SALERNO - Tribunali di Salerno, S. Angelo dei Lombardi, Vallo della Lucania.

S. MARIA C. VETERE - Tribunale di S. Maria Capua Vetere.

PALERMO - Tribunali di Palermo, Termini Imerese.

AGRIGENTO - Tribunali di Agrigento, Sciacca.

TRAPANI - Tribunali di Trapani, Marsala.

PERUGIA - Tribunali di Perugia, Spoleto.

ORVIETO - Tribunali di Orvieto, Terni.

POTENZA - Tribunali di Potenza, Lagonegro, Sala Consilina.

MATERA - Tribunali di Matera, Melfi.

ROMA - Tribunali di Roma, Latina, Velletri, Civitavecchia.

FROSINONE - Tribunali di Frosinone, Cassino.

VITERBO - Tribunali di Viterbo, Rieti.

TORINO - Tribunali di Torino, Asti, Pinerolo.

ALESSANDRIA - Tribunali di Alessandria, Acqui, Tortona.

NOVARA - Tribunali di Novara, Aosta, Biella, Verbania.

VERCELLI - Tribunali di Vercelli, Casale Monferato, Ivrea.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

CUNEO - Tribunali di Cuneo, Mondovì, Saluzzo, Alba.

TRENTO - Tribunali di Trento, Bolzano, Rovereto.

TRIESTE - Tribunale di Trieste.

GORIZIA - Tribunali di Gorizia, Pordenone, Tolmezzo, Udine.

VENEZIA - Tribunali di Venezia, Belluno, Treviso.

PADOVA - Tribunali di Padova, Rovigo, Bassano del Grappa.

VERONA - Tribunali di Verona, Vicenza.

TABELLA B

RUOLO ORGANICO
DELLA CARRIERA DIRETTIVA
DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

ex coeff.	Qualifica	Organico
500	Ispettori di servizio sociale	6
402	Dirigenti superiori di servizio sociale	12
325	Dirigenti di servizio sociale	70
271	Dirigenti aggiunti di servizio sociale	
229	Vice dirigenti di servizio sociale	
		88

TABELLA C

RUOLO ORGANICO DEGLI EDUCATORI -
CARRIERA DI CONCETTO

ex coeff.	Qualifica	Organico
500	Educatori dirigenti	20
402	Educatori capi	50
325	Primi educatori	100
271	Educatori	240
229	Educatori aggiunti	
202	Vice educatori	
		410

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

TABELLA B

RUOLO ORGANICO
DELLA CARRIERA DIRETTIVA
DEGLI ASSISTENTI SOCIALI*Identica.*

TABELLA C

RUOLO ORGANICO DEGLI EDUCATORI
CARRIERA DI CONCETTO*Identica.*

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

TABELLA D

RUOLO ORGANICO
DEGLI ASSISTENTI SOCIALI -
CARRIERA DI CONCETTO

ex coeff.	Qualifica	Organico
402	Assistenti sociali superiori	50
325	Primi assistenti sociali . .	100
271	Assistenti sociali	} 220
229	Assistenti sociali aggiunti .	
202	Vice assistenti sociali . . .	
		370

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

TABELLA D

RUOLO ORGANICO
DEGLI ASSISTENTI SOCIALI -
CARRIERA DI CONCETTO*Identica.*